

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 19 - 13 MAGGIO 2026

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Leggi Regionali

Legge regionale 5 maggio 2026 n. 7

Disposizioni per la promozione della qualità architettonica e ulteriori disposizioni

Legge regionale 7 maggio 2026 n. 8

Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate

Legge regionale 7 maggio 2026 n. 9

Nuove disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili

CORTE COSTITUZIONALE

Atti Corte Costituzionale e organi giurisdizionali

Ordinanza n. 78 Reg. ordinanze 2026

Ordinanza del 9 marzo 2026 della Corte d'appello di L'Aquila nel procedimento civile promosso da A. G. c/Comune di Pescara

Atti parte 2

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Decreti del Presidente del Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 3 del 12 febbraio 2026

Nomina Revisore legale di AreaCom

REGIONE ABRUZZO - DPB - DIPARTIMENTO RISORSE

Determinazioni

Determinazione n. DPB006/384 del 30.04.2026

Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2024, targhe ordinarie e targhe prova. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. - Individuazione della data del 31 maggio 2026 quale termine perentorio di pagamento e di presentazione di istanze per la regolarizzazione del tributo.

REGIONE ABRUZZO - DPG - SOCIALE - ENTI LOCALI - CULTURA

Determinazioni

DETERMINAZIONE N. DPG022/117 DEL 20 APRILE 2026

L.R. legge 8 aprile 2026, n. 5 e L.R. 6 luglio 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” – Azienda agricola “RENATO PALMA – Coltiviamo insieme” con sede legale in Via Sant’Antonio, snc – Frazione Pagannoni – 64012 CAMPLI (TE) – P.IVA 02110570674 – Iscrizione all’Albo delle Fattorie sociali.

DETERMINAZIONE N. DPG022/118 DEL 20 APRILE 2026

L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – CANCELLAZIONE “IRIS COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.” con sede legale in Via Aterno, 441 – Brecciarola - 66100 CHIETI- C.F. 02548370697 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

DETERMINA n. DPE017/44 DEL 14/04/2026

Utenza CH/D 011838 - Ditta Il Feuduccio Società Agricola S.R.L.- Domanda a sanatoria per il rilascio della concessione per derivazione da acque pubbliche sotterranee tramite 8 pozzi, ad uso irriguo nei Comuni di Orsogna (CH) e Filetto (CH), acquisita al prot. n RA/0408998/25 del 16/10/2025. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA AD USO IRRIGUO (art. 22, DPGR n. 2/2023).

Avvisi

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area demaniale, di pertinenza idraulica in sponda destra del Fiume Vomano, in agro del Comune di Atri (TE). Pratica: TE/C/273 ID 375 Ditta richiedente: G.F.G. s.r.l. ex Inerti della Loggia s.r.l.

COMUNE DELL'AQUILA

Atti degli Enti locali

Avviso di approvazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 16.02.2026 - RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DI AREE GRAVATE DA VINCOLO DECADUTO VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G - TAV n° 16/1 - DITTA: BECCIA Alessandra, CIANO Luca, - BECCIA Giuseppe, ZACCAGNO Donatella RUGGERI Benedetta. APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E SS. DELLA L.R. L.R. N. 58 DEL 20.12.2023 (EX Art. 10 L.R. 12.04.1983, n. 18)

DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 del 27.03.2026

DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: AMPLIAMENTO CIMITERO IN FRAZ. SANTI DI PRETURO E REALIZZAZIONE PARCHEGGI - CUP: C11E13000030004

COMUNE DI POGGIO PICENZE

Atti degli Enti locali

Avviso di deposito

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 16.04.2026 - ESAME ED APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI POGGIO PICENZE AI SENSI DELLA L.R. 18/83.

COMUNE DI VASTO

Atti degli Enti locali

Avviso di deposito

AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE DELLA VARIANTE AL PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE (PDMC) DELLA CITTA' DEL VASTO (L.R. n° 18 del 12.04.1983 e s.m.i.).

PROVINCIA DI PESCARA

Atti degli Enti locali

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 405 DEL 27/04/2026

Masterplan per l'Abruzzo: Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento turistico/religioso SR 539, S.P. 58 e 60 per consentire il trasferimento delle competenze stradali a nuovo soggetto gestore – PSRA/ 25 – Riapprovazione PPE.

DITTA ELIANTUS S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) ART. 8 D. L.GVO N. 190/2024 PER L'AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA VERDI A MONTESILVANO - DITTA ELIANTUS S.R.L..
DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. INDETTA CON PROT. 83853 IN DATA 18.12.2025.

ITALIAN SMART INVEST 5 SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 -* AI SENSI DELLA DGR N. 244 DEL 22 MARZO 2010 - Realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 996,30 kWp e opere di connessione nel Comune di TERAMO (TE) in LOCALITA' CAPRAFICO, nei terreni distinti catastalmente al foglio 114 mappali 151/148

PROENERGIA INVESTIMENTI SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 9 D.LGS. 190/2024, DI AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO RELATIVO ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SOLE OPERE DI CONNESSIONE A SERVIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 999.64 kW, DENOMINATO "SCOPPITO 1" - CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 279304339, SITO NEL COMUNE DI SCOPPITO AQ località STURABOTTE.

Procedura Abilitativa Semplificata

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 9 D.LGS. 190/2024, DI AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO RELATIVO ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SOLE OPERE DI CONNESSIONE A SERVIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 726.05 kW, DENOMINATO "SCOPPITO 2" - CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 298399740, SITO NEL COMUNE DI SCOPPITO AQ località STURABOTTE.

SOLIS 7 S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 7.985 MW e relativo punto di consegna da ubicarsi nel Comune di Silvi (TE)

SOLIS 8 S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 7100 kWp e relativo punto di consegna da ubicarsi nel Comune di Moscufo (PE)



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 7

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 38/1 del 21.4.2026

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2026 N. 7

Disposizioni per la promozione della qualità architettonica e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 5 maggio 2026 n. 7

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-11/v038-01-signed-signed.pdf>

Hash: 4ab001cd5ed7b6cd06032732640e0e5f



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 8

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 38/2 del 21.4.2026

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2026 N. 8

Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 7 maggio 2026 n. 8

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-11/v038-02-signed-signed.pdf>

Hash: acf3592dea87aa0af45f382409e76fcc



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 9

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 38/4 del 21.4.2026

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2026 N. 9

Nuove disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 7 maggio 2026 n. 9

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-11/v038-04-signed-signed.pdf>

Hash: f7f2d8270a807bca5e23eb84c5f1af08

N. 78 Reg. ordinanze 2026
Ordinanza del 9 marzo 2026 della Corte
d'appello di L'Aquila nel procedimento
civile promosso da A. G. c/Comune di
Pescara



LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Nicoletta Orlandi | Presidente rel. |
| Carla Ciofani | Consigliera |
| Andrea Dell'Orso | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1004/2025

TRA

G **A** (C.F.:), nato a il ,
elettivamente domiciliato in Pescara, via De Amicis, n. 74, presso lo studio
dell'avvocato Leone Di Giannantonio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura
rilasciata su separato documento informatico in primo grado e che dichiara di voler
ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC:
avvleonedigiannantonio@cnfpec.it

appellante

E

COMUNE DI PESCARA (C.F. 00124600685), con sede a Pescara, in Piazza Italia n.
1, in persona del sindaco *pro tempore* Carlo Masci, rappresentato e difeso dall'avvocato



Lorena Petaccia dell'Avvocatura Comunale (C.F.: PTCLRN63T56C632G; PEC: *avvlorenapetaccia@cnfpec.it*), in virtù di procura rilasciata su separato atto informatico in appello ed in virtù di deliberazione di Giunta Comunale in atti;

appellato

CENNI SUL FATTO

1. Il Tribunale ordinario di Pescara, con sentenza n. 976/2025 pubblicata il 25.09.25, non notificata, ha rigettato (ponendo le spese di lite a carico del soccombente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato) la domanda proposta da G.

A nei confronti del Comune di Pescara, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità e dell'inefficacia del Decreto Dirigenziale del Comune di Pescara n. , datato e notificato il concernente la declaratoria di decadenza dello stesso G. , nato a il , dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare (ERP/ATER), sito in , via .

n. scala piano , di proprietà dell'ATER di Pescara, a causa della «violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) bis e dall'art. 34, comma 1, lett. d) della L.R. 96/96», avvenuta in costanza di rapporto.

Il Decreto Dirigenziale precisava che la decadenza era disposta su parere vincolante della Commissione ERP, secondo la quale vi era stata «violazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera b) bis e comma 5 e dell'art. 34, comma 1, lett. d) della L.R. 96/96», «avendo l'assegnatario riportato Decreto Penale del G.I.P. del Tribunale di Pescara esecutivo il 22/09/2019, come da Casellario Giudiziale n° 1090/2024/R per il reato di cui all'art. 493 del C.P. e ancora:

– per il reato di cui all'art. 125 del D.P.R. n° 115 del 30/05/2002, con Decreto Penale del G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, esecutivo il 2.07.2020, come certificato dal Casellario Giudiziale n°1695/2024/R commessi dal coniuge dell'assegnatario, I.

G. e componente del nucleo familiare la cui pena edittale è superiore a 2 anni;



– per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n° 309/1990 con sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila irrevocabile il 17.06.2022, come da certificato del Casellario Giudiziale n°1695/2024/R, commessi dal coniuge dell’assegnatario e componente del nucleo familiare I _____ G _____, la cui pena edittale è superiore a 2 anni».

Il Tribunale, accogliendo le deduzioni del Comune resistente, ha constatato che il decreto di decadenza risultava valido essendo integrata l’ipotesi di decadenza di cui all’art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (*Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione*), in quanto G _____ I _____, coniuge convivente dell’assegnatario e, quindi, componente del suo nucleo familiare, era stata condannata per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (recante una pena superiore nel massimo edittale a 2 anni), con sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila divenuta irrevocabile il 17.06.2022, espressamente richiamata nel provvedimento di decadenza.

1. 1. In particolare, il giudice di primo grado ha preso atto che l’art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della suddetta legge regionale n. 96 del 1996 prevede che la decadenza dall’assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l’assegnatario «*e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all’assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato a seguito di sentenza di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite*».

Il Tribunale ha aggiunto che l’accordo a seguito del quale era stata emessa ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen. la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, divenuta irrevocabile nel 2022, riguardava unicamente la misura della pena e non anche la responsabilità penale della I _____: pertanto tale pronuncia doveva ritenersi una



“sentenza di condanna passata in giudicato”, ai fini del citato art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della suddetta legge regionale.

Lo stesso giudice ha infine ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità della impugnata decadenza, l'ammissione della sig.ra I alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (disposta dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila con ordinanza datata 02.05.2023), in quanto, da un lato, non sussiste coincidenza tra il piano dell'esecuzione della condanna penale e quello della meritevolezza per il mantenimento dell'assegnazione degli alloggi ERP/ATER e, dall'altro, la legge regionale n. 96 del 1996 non contempla esclusioni della decadenza in presenza di misure alternative.

1.2. Nella sentenza di primo grado si afferma inoltre che: **a)** le ulteriori situazioni concernenti la I, evidenziate nella memoria conclusiva, costituiscono deduzioni tardive e quindi inammissibili, e sono peraltro, «*in ogni caso, prive di rilevanza*» ai fini della valutazione della legittimità del Decreto di decadenza; **b)** «*le restanti doglianze rimangono assorbite*».

1.3. Nella predetta sentenza, pertanto, non vengono esaminati gli altri presupposti di decadenza indicati nel Decreto Dirigenziale, relativi ai decreti penali di condanna emessi nei confronti dell'assegnatario e della coniuge, fatti valere in primo grado nella comparsa di costituzione e nelle conclusioni del Comune.

2. Con ricorso depositato il 27.10.2025, notificato al Comune di Pescara a séguito di fissazione di udienza, il sig. G ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata articolando formalmente un unico motivo contenente censure sostanzialmente riassumibili in cinque motivi di gravame e denunciando altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *b-bis*), e dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della menzionata legge regionale n. 96 del 1996.

2.1. Con il **primo motivo**, l'appellante assume che il Tribunale ha confermato la validità del Decreto Dirigenziale sull'erroneo presupposto che il fondamento giuridico della dichiarazione di decadenza evocato dal Comune fosse l'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996 (relativo ad un componente del nucleo familiare dell'assegnatario), mentre il Decreto di decadenza e il suo prodromico



preavviso facevano riferimento al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera *b-bis*), e 34, comma 1, lettera *d*), della stessa legge regionale, relativo esclusivamente all'assegnatario, secondo i quali: «1. *I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti: [...] b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni*» (art. 2, comma 1, lettera *b-bis*) e «*La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: [...] d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e)*» (art. 34, comma 1, lett. *d*).

Il giudice avrebbe quindi omesso di considerare che il Comune di Pescara non aveva indicato il corretto fondamento giuridico del proprio provvedimento, adottato perciò in assenza di una specifica indicazione o previa contestazione nei confronti dell'assegnatario.

2.2. Con il **secondo motivo** l'appellante lamenta che, alla data del Decreto Dirigenziale _____, l'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della citata legge regionale menzionava quale causa di decadenza esclusivamente le sentenze di condanna passate in giudicato e solo successivamente, a partire dal 12 dicembre 2024 (in forza dell'art. 1, comma 1, lettera *c*, della legge della Regione Abruzzo 09.12.2024, n. 24), anche il «*patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale*», cioè ipotesi comunque diverse da quella riguardante la sig.ra I _____, destinataria di una sentenza emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila a séguito di accoglimento parziale del concordato di cui all'art. 599 cod. proc. pen., e quindi a séguito di una rinuncia a motivi di appello che «*non costituisce un'ammissione di responsabilità*» da parte dell'imputata.

2.3. Con il **terzo motivo**, l'appellante rileva che l'esecuzione dell'impugnato provvedimento di decadenza contrasterebbe con il principio costituzionale della



funzione rieducativa della pena stabilito dall'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto colpirebbe un nucleo familiare (composto da marito, moglie, figlio invalido tetraplegico nonché altri due minorenni affidati proprio alla I) nel quale una sua componente risulta impegnata in un percorso – l'affidamento in prova al servizio sociale – finalizzato all'attuazione del principio costituzionale della rieducazione/risocializzazione, tenuto anche conto che l' , dopo i fatti del di cui alla sentenza penale in discorso (divenuta irrevocabile solo nel 2022), non ha avuto altri rilevanti problemi con la giustizia.

Il rilascio forzato dell'alloggio popolare a séguito di decadenza dall'assegnazione, oltre alle inevitabili conseguenze in danno del figlio tetraplegico e dei due nipoti minori affidati alla I , porterebbe (secondo l'appellante) all'annullamento di quelle misure che hanno escluso sia l'accesso di quest'ultima nel circuito penitenziario che il rischio di recidiva. Infatti la misura alternativa alla detenzione, concessa alla sig.ra I , sarebbe necessariamente revocata perché questa – al pari degli altri componenti del nucleo familiare – non avrebbe né la possibilità né la capacità economica di trovare alternative abitative, così perdendo il necessario requisito del domicilio e dovendo pertanto fare immediato ingresso in una struttura carceraria.

Nel caso di specie, quindi, si creerebbe un corto circuito funzionale tra poteri dello Stato, perché la tutela di uno specifico interesse della pubblica amministrazione (gestione dell'edilizia popolare) si porrebbe in netto contrasto con la tutela di un principio costituzionale dello Stato medesimo (finalità rieducativa della pena), con paradossale compressione di questo principio a favore del predetto interesse.

A questo riguardo il sig. G. , in un altro passo dell'appello, denuncia inoltre, sia pure genericamente, la violazione da parte del Comune, con la descritta azione amministrativa basata sull'applicazione della citata legge regionale n. 96 del 1996, di «*differenti principi costituzionali*» volti a tutelare «interessi primari» dei cittadini («*abitazione, salute, risocializzazione, tutela, ecc.*»).

2.4. Il quarto motivo di appello afferisce al contrasto tra le disposizioni in questione e l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui contemplano, ai fini della



decadenza, la data dell'irrevocabilità della sentenza (nella specie, 2022), anziché quella di commissione del fatto. Ciò in quanto la decadenza nel caso di specie sarebbe fondata su fatti commessi dalla I nel , ben prima dell'entrata in vigore della disciplina applicata («introdotta nel 2018»): un eventuale coimputato, a sua volta assegnatario di un alloggio ERP, che avesse posto in essere le medesime condotte, ma avesse scelto un percorso processuale diverso, ove fosse stato destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna anteriore al 2018, non sarebbe incorso in decadenza dall'assegnazione.

2.5. Con un **quinto motivo** di impugnazione, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (secondo cui «*le ulteriori situazioni concernenti la I evidenziate nella memoria conclusiva rappresentano deduzioni tardive e quindi inammissibili, ma in ogni caso prive di ogni rilevanza*»), la documentazione da lui depositata nel corso del processo non era né tardiva né irrilevante.

Quanto ai documenti depositati per l'udienza del 24.10.2024, disposta per la trattazione dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, rileva che il decreto del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, di affidamento alla I della minore M G C , nata il con contestuale nomina della stessa I (nonna paterna) quale tutrice della predetta minore, era datato 20.06.2024.

Quanto ai documenti depositati unitamente alle concesse note conclusive (del 19.05.2025, redatte per l'udienza di discussione del 20.05.2025): **a)** il decreto di nomina della I nonna paterna, quale tutrice del minore M G , nato il , era stato emesso dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pescara in data 06.03.2025; **b)** il certificato di stato di famiglia era aggiornato al 13.05.2025 (come da «prodromica richiesta») ed evidenziava che il Comune di Pescara aveva concesso, in corso di causa, l'ampliamento del nucleo familiare ai due predetti minorenni (M G C ; M G), a séguito ed in forza dei provvedimenti giudiziari sopra indicati.



Secondo l'appellante, pertanto, la suddetta produzione documentale non era tardiva, considerato che il ricorso in primo grado era stato depositato il 14.06.2024 e che l'udienza di discussione si era tenuta il 20.05.2025: non solo si tratta di documenti "sopravvenuti" nel corso del giudizio di primo grado (così qualificati anche dal Tribunale), ma il Comune non aveva eccepito la tardività della loro produzione, essendosi limitato a chiedere e ottenere dal giudice un termine per controdedurre.

Sempre ad avviso dell'appellante, la medesima documentazione, oltre a non essere tardiva, non era neppure irrilevante, per le ragioni esposte dal ricorrente nelle note conclusionali del processo di primo grado, nelle quali si evidenziava una situazione sociale estremamente delicata del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio, composto anche da un figlio tetraplegico e da due nipoti minori di età.

2.6. In via cautelare, il sig. G ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Conclude per l'accoglimento del «*motivo proposto*» e quindi per l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado, da intendersi riportate, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato; con vittoria di spese e competenze di lite.

Insiste, infine, affinché la Corte adita valuti la possibilità di sollevare «*questione di legittimità costituzionale quantomeno in relazione a quelle parti della L.R. 96/96 (art. 2 lett. b-bis e art. 34, lett. e-ter) che contemplano ai fini della sua applicazione la data dell'irrevocabilità della sentenza anziché la data di commissione del fatto, e che non limitano l'applicazione dell'annullamento o della decadenza in presenza di altri principi costituzionali non comprimibili*»

3. Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 29.10.2025, il Presidente della sezione civile di questa Corte, in accoglimento di istanza proposta *ante causam* dall'appellante, rilevato che il 22.10.2025 il Comune di Pescara aveva notificato l'ordine di rilascio dell'abitazione, ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ed ha fissato per la conferma, la modifica o la revoca del decreto l'udienza del 16.12.2025, da svolgersi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.



4. Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio, chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile per la mancata indicazione delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale o per la novità delle deduzioni oppure che venisse rigettato per infondatezza unitamente alla prospettata questione di legittimità costituzionale, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.

L'appellato, dopo aver rilevato che il Decreto di decadenza era stato formalmente emesso in considerazione dei reati commessi sia dall'assegnatario sia dalla coniuge di questo, I. Gi., osserva che il richiamo, nel provvedimento, all'art. 34, comma 1, lettera *d*), anziché dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996, costituisce un «*mero refuso*», che non ha impedito al ricorrente di prendere posizione non solo sul decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, ma anche sulle condanne irrevocabili inflitte alla coniuge, una delle quali recante una pena di anni 4 di reclusione e riguardante il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti), comportante, per il coniuge convivente assegnatario, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER.

Eccepisce l'inammissibilità: **a)** della deduzione dell'impossibilità anche economica dell'appellante e dei suoi familiari di trovare alternative abitative, trattandosi di circostanza indicata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.; **b)** in generale di tutte le situazioni afferenti alla coniuge dell'assegnatario, non solo perché addotte tardivamente in primo grado, cioè (nella specie) il giorno prima dell'udienza di comparizione o unitamente alle note conclusive, in violazione dei principi del rito del lavoro o del rito locatizio applicato e, quindi, anche tardivamente documentate (come correttamente affermato dal Tribunale), ma anche perché afferenti a fatti irrilevanti ai fini della decisione (compresi quelli oggetto dei documenti formati in corso di causa).

5. Con ordinanza in data 16.12.2025 questa Corte, confermando il proprio precedente decreto, ha ordinato la sospensione, in pendenza del giudizio di appello, dell'esecutività della sentenza impugnata ed ha rinviato la causa all'udienza del



3.02.2026, da svolgersi ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine per dedurre in ordine alle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

6. Nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti hanno ribadito le rispettive posizioni ed il Comune di Pescara ha dedotto l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dall'appellante, richiamando in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2023 in tema di revoca di prestazioni assistenziali a seguito di condanna penale.

7. Con ordinanza in data 04.02.2026 la Corte si è riservata di provvedere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sul primo, sul secondo, sul quarto e sulla prima parte del quinto motivo di appello.

1.1. Il primo motivo di appello, sia pure valutato (al pari dei successivi) nei limiti delibatori e provvisori di questa ordinanza, non appare fondato.

Secondo l'appellante, il giudice ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla ricorrenza (con riferimento ad una componente del nucleo familiare dell'assegnatario) della fattispecie di cui all'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (*Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione*), senza considerare però che il Decreto di decadenza e il suo prodromico preavviso menzionavano solo il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera *b-bis*), e 34, comma 1, lettera *d*), della stessa legge regionale, riguardante l'assegnatario: in tal modo il Tribunale si sarebbe basato su un fondamento giuridico del Decreto di decadenza non invocato dal Comune di Pescara, che aveva indicato invece una diversa e non corretta giustificazione del provvedimento.

Tale assunto del sig. G. è però inesatto sotto vari profili.

In primo luogo, i requisiti di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *b-bis*) (richiamato nel Decreto) debbono sussistere non solo per l'assegnatario, ma anche (per tutta la durata del rapporto) per i componenti del suo nucleo familiare, come disponeva



il comma 5 dello stesso art. 2 nel testo vigente all'epoca dell'adozione del Decreto di decadenza.

In secondo luogo, le fattispecie di cui agli artt. 2, comma 1, lettera *b-bis*), e 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 risultavano quindi parzialmente sovrapponibili, come nella specie: la suddetta irrevocabile condanna penale della coniuge dell'assegnatario ai sensi dell'art. 73 del T.U. di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, per un fatto di non lieve entità, costituiva, ad un tempo, sia una condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni (art. 2, comma 1, lettera *b-bis*, applicabile, come visto, anche ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario ai sensi del comma 5 dello stesso art. 2), sia una condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-*bis*, «*e/o 380 del codice di procedura penale*» (art. 34, comma 1, lettera *e-ter*, con riguardo ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario).

In terzo luogo, alla luce delle precedenti osservazioni, appare plausibile l'affermazione del Comune di Pescara, contenuta nella sua comparsa di costituzione in appello, di avere erroneamente menzionato, nel Decreto Dirigenziale (al pari della Commissione ERP, che, nel suo previo parere vincolante e obbligatorio, aveva citato anche l'art. 34, comma 1, lettera *d*, della legge regionale in discorso), per un «*mero refuso*», l'art. 34, comma 1, lettera *d*), della suddetta legge regionale n. 96 del 1996, in luogo dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della stessa legge regionale.

In quarto luogo, come evidenziato dall'appellato, il Decreto del Comune indica esplicitamente la sentenza di condanna della I a 4 anni di reclusione per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) quale motivo della decadenza; circostanza considerata fondata e dirimente dal giudice di primo grado. Era dunque manifesto che proprio tale pronuncia penale, emessa nei confronti di una componente del nucleo familiare dell'assegnatario, era ritenuta ostativa al mantenimento del rapporto derivante dall'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER: ciò ha consentito al G di bene intendere le ragioni della decadenza e lo ha messo in condizione di apprestare tempestivamente le sue difese (anche in fase



precontenziosa, come previsto dalla legge, a séguito del preavviso di decadenza). Del resto, nello stesso appello viene espressamente impugnata, con il terzo motivo, proprio l'interpretazione data dal Tribunale al sopra menzionato art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge regionale.

A tal proposito giova sottolineare (ed il rilievo è in ogni caso decisivo) che la motivazione effettiva della disposta decadenza è data dai precedenti penali ritenuti dal Comune ostativi alla permanenza del rapporto ai sensi della legge regionale n. 96 del 1996 dettagliatamente elencati nel Decreto notificato all'assegnatario: a fronte di tale esplicita contestazione non rileva il formale richiamo (non importa qui se corretto o no) delle singole disposizioni della medesima legge regionale contenuto nel Decreto di decadenza.

Per meglio comprendere tale conclusione, anche ai fini di un compiuto esame dell'appello, è comunque opportuno richiamare il quadro normativo essenziale di riferimento costituito dalle norme della citata legge regionale che sono di interesse e che sono menzionate negli scritti difensivi delle parti. Le disposizioni sono qui riportate nel testo vigente all'epoca dell'emissione dell'impugnato Decreto Dirigenziale n. del Comune di Pescara (); data questa rilevante, anche se successiva a quella di assegnazione, trattandosi di rapporto di durata intercorrente tra il Comune e l'assegnatario. La legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996 così statuiva all'epoca: **a) art. 2, comma 1, lettera b-bis**): «1. *I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti: [...] b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni*» [testo vigente a decorrere dal 19.12.2019, in forza degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34]; **b) art. 34, comma 1, lettera e-ter**): «1. *La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: [...] e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato*



*condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.P.R. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite» [testo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 23 luglio 2018, n. 18, poi modificato da altra legge regionale, ma reviviscente dal 12 marzo 2020 per statuizione espressa dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, e vigente fino al 12 dicembre 2024, cioè fino alla modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2024, n. 24]; **art. 34, comma 1, lettera d):** «1. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: [...] d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e)» [testo in cui le parole «abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione» sono interpretate autenticamente dall'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 6 febbraio 2025, n. 3, nel senso che «anche la sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportata dall'assegnatario nelle ipotesi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) dell'articolo 2, che intervenga in costanza di rapporto, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio»].*

Queste disposizioni si integrano, formando sistema, con l'**art. 2, comma 5**, della stessa legge regionale n. 96 del 1996: «I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto» [testo vigente dal 12.03.2020, in forza degli artt. 5, comma 2, e 10, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, fino al 19.09.2024, data di entrata in vigore dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 17 settembre 2024, n. 15, che ha eliminato il richiamo alla lettera b-bis) ed ha aggiunto quello alla «lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34»].



È utile ricordare della medesima legge regionale n. 96 del 1996, per completezza, anche: 1) l'**art. 2, comma 2** (nel testo vigente al momento del Decreto di decadenza: «*Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.*»); 2) l'**art. 2, comma 7-bis** (nel testo vigente al momento del Decreto di decadenza): «*I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione*».

1.2. Con il **secondo motivo**, l'appellante deduce (come sopra visto) che il giudice di primo grado ha fatto erronea applicazione dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), nel ritenere che tale norma preveda quale causa di decadenza una sentenza emessa a séguito di patteggiamento, ipotesi invece introdotta solo nel 2024, in aggiunta alla originaria esclusiva previsione della condanna penale passata in giudicato.

Anche tale motivo **non appare fondato**.

Nella specie, infatti, viene in rilievo non già una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (che, non implicando una dichiarazione di reità, non costituisce sentenza di condanna, se non ad alcuni effetti specificamente stabiliti dalla legge, secondo quanto stabilito dall'art. 445 cod. proc. pen.), ma – con accertamento in primo grado non oggetto di censure sul punto – una sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila divenuta irrevocabile in data 17.06.2022 (come da certificato del Casellario giudiziale in atti), emessa a séguito di concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., riguardante la sola misura della pena e non anche la responsabilità penale della I (la cui reità è perciò accertata e incontrovertibile). Appare perciò corretta l'interpretazione del Tribunale, secondo cui tale pronuncia deve ritenersi, ai fini di causa, una “sentenza di condanna passata in giudicato”.

Ad abundantiam, va osservato che la sentenza emessa in sede di concordato rileva come giudicato penale di condanna non solo ai fini del citato art. 34, comma 1,



lettera *e-ter*), della suddetta legge regionale n. 96 del 1996, ma anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera *b-bis*), della stessa legge, come testualmente contestato all'assegnatario (implicitamente, ma evidentemente, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 2, vista la menzione espressa, contenuta nel Decreto di decadenza, della suddetta pronuncia penale emessa nei confronti della moglie convivente I), che già nel testo vigente alla data del Decreto Dirigenziale, prevedeva quale causa di decadenza anche la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

1.3. Con il **quarto motivo**, l'appellante **eccepisce l'illegittimità costituzionale**, in relazione all'art. 3 Cost., dell'applicato art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996, nella parte in cui prevede la decadenza dall'assegnazione per effetto di una condanna penale con riferimento alla data (casuale) del passaggio in giudicato anziché a quella della commissione del fatto.

L'eccezione appare **manifestamente infondata**.

La necessità di attendere la definizione del giudizio penale deriva dall'art. 27, secondo comma, Cost. («*L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*») e non è irragionevole individuare la data certa di tale definitività come punto rilevante per la immediata decadenza dal rapporto di durata derivante dall'assegnazione dell'alloggio, in luogo di far cessare il rapporto a decorrere dalla data di commissione del reato, procedendo a ritroso dopo la formazione del giudicato (che può intervenire anche molto tempo dopo, come nel caso di specie), così rendendo *a posteriori* illegittimo il periodo intermedio, con i connessi intuibili problemi pratici e teorici.

Deve essere sottolineato che il rapporto conseguente all'assegnazione di un alloggio ERP/ATER costituisce un rapporto di durata al quale si applicano le norme sopravvenute all'assegnazione (eventualmente anche quelle relative a nuove ipotesi di decadenza: *ex plurimis*, Cass. civ. n. 1851 del 2001) e quindi a maggior ragione può ben rilevare un sopravvenuto accertamento definitivo di un fatto commesso anteriormente.

1.4. Con la **prima parte del quinto motivo**, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le produzioni documentali



successive al deposito del ricorso introduttivo sono tempestive, perché riguardanti atti sopravvenuti nel corso del giudizio.

Questa prima parte del quinto motivo è **fondata**.

Nel cosiddetto rito locatizio di cui all'art. 447-*bis* cod. proc. civ., applicato al presente giudizio (in quanto concernente il rapporto derivante dall'assegnazione di un alloggio ERP/ATER), i documenti devono essere prodotti dal ricorrente, a pena di decadenza, unitamente al deposito del ricorso (art. 414, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dal primo comma del citato art. 447-*bis*), salvo, beninteso, che la tardività dipenda da fatto non imputabile alla parte o riguardi documenti formati successivamente (*ex plurimis*, Cass. civ. n. 25346 del 2019).

Nella specie, a fronte dell'allegazione nel ricorso (depositato in data 14.06.2024) della situazione del proprio nucleo familiare, «composto anche da un figlio portatore di grave inabilità» (tetraplegia con ritardo cognitivo e del linguaggio, come specificato dal certificato di riconoscimento dell'invalidità al 100%), oltre che da una coniuge ammessa in data 08.05.2023 all'affidamento in prova al servizio sociale per reati commessi fino al (come ugualmente documentato), il G. ha prodotto in giudizio: **a.)** in data 23.10.2024, in vista dell'udienza di prima comparizione del 24.10.2024, il decreto, datato 01.07.2024, con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'affidamento alla coniuge del ricorrente, I. Gi., della minore M. G. C., nata il , e contestualmente ha nominato la stessa I. (quale nonna paterna) tutrice della predetta minore; **b.)** in data 19.05.2025, con le note conclusionali, in vista dell'udienza di discussione del 20.05.2025, poi rinviata al 25.09.2025 per l'esame della documentazione prodotta dal ricorrente: **b.1.)** il decreto datato 06.03.2025 con cui il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pescara ha nominato l' (nonna paterna) tutrice del minore M. G., nato il ; **b.2.)** il certificato di stato di famiglia aggiornato al dal quale risulta che il Comune di Pescara aveva concesso, in corso di causa, l'ampliamento del nucleo familiare ai due predetti minorenni (M. G. C.; M. G.), a séguito e in forza dei suddetti provvedimenti giudiziari; **b.3.)** la



richiesta presentata dalla I _____ il _____ di iscrizione anagrafica del minore M _____ G _____ (iscrizione rilasciata il giorno _____).

Tali dati evidenziano che la suddetta produzione documentale, in ragione dell'epoca di formazione dei documenti (successiva al _____), va considerata tempestiva, come del resto riconosciuto, nella comparsa di costituzione in appello, dallo stesso Comune di Pescara, il quale, pur mantenendo ferma l'eccezione di irrilevanza, ha ammesso che i «documenti [...] emessi successivamente al deposito del ricorso» sono «in teoria, producibili».

Ovviamente, alla tempestività della produzione dei documenti deve accompagnarsi (come evidenziato dall'appellato) la rilevanza di quanto documentato: rilevanza sostenuta con la seconda parte dello stesso quinto motivo di appello.

2. Sul residuo *thema decidendum* (terzo motivo e seconda parte del quinto motivo di appello).

2.1. Il residuo *thema decidendum* di questo giudizio concerne l'applicabilità al caso di specie dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, nella parte in cui prevede l'automatica decadenza dall'assegnazione nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale.

La fattispecie riguarda infatti, tra le ipotesi contestate all'assegnatario nel Decreto Dirigenziale, solo quella relativa alla condanna alla pena detentiva di anni 4 di reclusione e alla multa di € 18.000,00, inflitta con sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, divenuta irrevocabile il 17.06.2022, per il reato (integrante un fatto di non lieve entità) di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal _____ da I _____ G _____, coniuge dell'assegnatario e componente del nucleo familiare di questo.

Tale limitazione deriva dal fatto che il giudice di primo grado – evidentemente aderendo alle osservazioni contenute nel ricorso introduttivo – ha esaminato esclusivamente tale pronuncia come causa ostativa alla permanenza del rapporto, senza



che il Comune, sia in primo grado («*Gli ulteriori assunti difensivi [scilicet: dell'assegnatario], relativi alla equiparazione del decreto penale di condanna alla condanna penale da sentenza, devono ritenersi del tutto ininfluenti stante la decisività, nella fattispecie*», della condanna per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), sia in appello (in cui prende in considerazione soltanto la predetta condanna relativa agli stupefacenti), abbia mai insistito sull'efficacia ostativa delle altre pronunce penali emesse nei confronti dell'assegnatario o della coniuge contestate nel Decreto di decadenza.

In ogni caso, appare chiaro anche allo stesso Comune (come si desume dalla sua linea difensiva) che non potrebbero costituire causa di decadenza né il «*Decreto Penale del G.I.P. del Tribunale di Pescara esecutivo il 22/09/2019, come da Casellario Giudiziale n° 1090/2024/R*», emesso nei confronti di G. A per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il (erroneamente indicato nel Decreto di decadenza come 493 cod. pen.), con condanna al pagamento della multa di € 1.250,00 e pena sospesa; né il «*Decreto Penale del G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, esecutivo il 22.07.2020, come certificato dal Casellario Giudiziale n° 1695/2024/R*» per il reato di cui all'art. 125 del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, avente ad oggetto violazione delle disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale, commesso da I G il (pena della reclusione di mesi 6 e multa di € 200,00; reclusione sostituita con la multa di € 13.500,00).

Tali ultime due pronunce, va qui ribadito, non integrano “condanne penali” idonee a costituire causa di decadenza dall'assegnazione, perché, come precisato dalla più recente e convincente giurisprudenza amministrativa (che supera un precedente diverso orientamento), «*le diversità strutturali, funzionali e di contenuto esistenti tra la condanna conseguente a Decreto penale da un lato, e quella discendente dalla sentenza di patteggiamento dall'altro – riti che a loro volta si differenziano dalla sentenza di condanna a cognitio plena, nelle due forme del rito dibattimentale e del rito abbreviato – corroborano*» la conclusione secondo cui, in base all'interpretazione restrittiva che deve essere riservata alle disposizioni eccezionali, per «condanna penale» ostativa alla



sussistenza dei requisiti di onorabilità deve intendersi esclusivamente una condanna da cognizione piena o da patteggiamento (sulla reità) e non anche un decreto penale di condanna (vedi, *amplius*, Consiglio di Stato, sezione VII giurisdizionale, sentenza n. 11609/2022 del 29.11.2022). Infatti, ai sensi del comma 5, terzo periodo, dell'art. 460 cod. proc. pen., «Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo»; fatte salve, ovviamente, eventuali specifiche diverse disposizioni di legge, che nella specie sono assenti (anche nella legge regionale n. 96 del 1996).

Si noti che l'appellante, nel richiamare genericamente le conclusioni formulate in primo grado, ha riproposto (probabilmente per tuziorismo) anche le censure basate sulla non ostatività dei decreti penali di condanna.

2.2. Non vi è dubbio che la citata condanna penale irrevocabile inflitta a I. G. per i delitti non colposi (e di non lieve entità) di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 integri l'ipotesi prevista dall'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della più volte richiamata legge regionale n. 96 del 1996, perché: **a)** il giudicato è intervenuto in costanza del rapporto derivante dall'assegnazione; **b)** la condanna riguarda una componente del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio. Si dovrebbe perciò concludere per il rigetto dell'appello.

Resta tuttavia da valutare se sussistano questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma regionale (sollevate dalla parte con il **terzo motivo di appello** e comunque sollevabili **d'ufficio**) che non siano manifestamente infondate.

In caso affermativo, dovrà essere vagliata positivamente la rilevanza dei documenti prodotti dal G., da questi rivendicata con la seconda parte del quinto motivo d'appello.

3. Sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 e sulla loro non manifesta infondatezza.

Una volta individuato come sopra il residuo *thema decidendum*, emergono, sotto vari profili (alcuni prospettati con il sopra riportato **terzo motivo di appello**, altri rilevati d'ufficio), diversi dubbi sulla legittimità costituzionale del citato art. 34, comma



1, lettera *e-ter*), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 del quale deve farsi applicazione in giudizio. Poiché le correlative questioni di legittimità costituzionale involgono il nucleo familiare dell'appellante, i documenti prodotti da G Alfonso attinenti a tale nucleo debbono ritenersi rilevanti (in accoglimento della **seconda parte del quinto motivo d'appello**, in riferimento anche al terzo motivo) ai fini dell'esame delle questioni stesse. Va precisato che dette questioni (qui di séguito esposte) non sono state esaminate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 9 del 2021, riguardante altri aspetti della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996.

3.1. Un primo dubbio di legittimità costituzionale riguarda l'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, nella parte in cui dispone la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio anche quando il giudicato penale di condanna ostativo alla prosecuzione intervenga, nel corso del rapporto, per un reato commesso da un componente del nucleo familiare diverso dall'assegnatario (nella specie, la coniuge).

Il dubbio si pone in relazione all'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza di considerare rilevante ai fini della decadenza il fatto, sopravvenuto all'assegnazione e non controllabile dall'assegnatario, che per un componente del nucleo familiare di quest'ultimo (nella specie, I G , coniuge dell'assegnatario G A) sia intervenuto un giudicato penale per un reato integrante uno dei previsti casi di "indegnità". Pur non costituendo una sanzione penale in senso stretto né una sanzione amministrativa dotata di afflittività assimilabile ad una sanzione penale, non è ragionevole, infatti, che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sia la conseguenza di un evento sopraggiunto (comportante la perdita di un requisito di onorabilità) posto in essere non dall'assegnatario, ma da un soggetto da questi diverso ed autonomo. Il compimento di un atto da parte di tale soggetto, non rientrante nella sfera di controllo esercitabile dall'assegnatario (ancorché si tratti di un componente del suo nucleo familiare), rende illogica e sproporzionata la conseguenza (oltretutto automatica, senza alcuna possibilità di valutare il caso concreto e di approntare rimedi) di privare tutti gli incolpevoli altri membri del nucleo familiare del diritto di godere del bene primario costituito da un alloggio abitativo assegnato dal Comune anche in ragione



della scarsa complessiva capacità economica della famiglia del beneficiario. Né avrebbe senso mantenere l'assegnazione escludendo dal nucleo familiare la sola condannata I , la quale allo stato, da un lato, non deve scontare la pena in carcere (dato l'affidamento in prova al servizio sociale) e, dall'altro (come risulta dal certificato dello stato di famiglia), deve accudire, oltre a un figlio maggiorenne tetraplegico ed invalido al 100%, due minorenni facenti parte della famiglia, per i quali i competenti organi giudiziari hanno ritenuto essenziale, per lo sviluppo della persona, la presenza della nonna affidataria.

L'irragionevolezza della norma oggetto della questione assume, del resto, particolare rilievo quando la si ponga a raffronto con altre norme in materia di prestazioni sociali complesse. Ad esempio, in materia di assegno di inclusione, l'art. 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede la decadenza dal beneficio solo in caso di condanna penale irrevocabile per un reato ostativo pronunciata a carico del beneficiario e non anche degli altri componenti del nucleo familiare; questi ultimi, invece, ove siano colpiti da una sentenza irrevocabile di condanna per tali reati, possono essere esclusi dal calcolo dell'assegno lasciando impregiudicati i diritti degli altri incolpevoli componenti del nucleo familiare alla prestazione sociale. Tale possibilità conferma, sul piano sistematico, la ragionevolezza di evitare automatismi decadenziali a carico indiscriminatamente di tutti i componenti del nucleo familiare estranei al reato, altrimenti ingiustamente colpiti per il solo fatto di appartenere al medesimo nucleo familiare del condannato destinatario del beneficio.

Il medesimo dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato dall'appellante in relazione anche all'art. 27, primo comma, Cost.

La caratteristica della personalità della responsabilità penale rende irragionevole che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio si produca, quale diretto effetto extrapenale della sopravvenuta condanna, in capo non già al soggetto condannato penalmente (l'I), ma all'assegnatario (il G.) e agli altri componenti del nucleo familiare (comunque composto). Vale anche in questo caso, per



un raffronto, il sopra indicato esempio dell'art. 8 del d.l. n. 48 del 2023, quale convertito in legge.

3.2. Un **secondo dubbio** di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., riguarda sempre il predetto art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), nella parte in cui dispone la decadenza automatica dall'assegnazione anche nel caso in cui il componente del nucleo familiare dell'assegnatario (componente che ha riportato la irrevocabile condanna penale ostativa alla prosecuzione del rapporto) sia stato ammesso, in riferimento a tale pronuncia, alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ove ricorrano – come nella specie – obiettive e gravi difficoltà (economiche o no) di reperire una diversa adeguata abitazione per i componenti di tale nucleo familiare.

Giova sottolineare l'irragionevolezza, per l'ordinamento nel suo complesso, di ritenere la condannata, da un lato, meritevole di accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova (avendo dato, per il Tribunale di sorveglianza, *«prova di sicuro ravvedimento»* e di inserimento nel contesto sociale, lavorando come addetta alla mensa di un asilo nido, ma, dall'altro e al tempo stesso, considerarla versare in uno stato di "indegnità" a causa della medesima condanna, tale da comportare per il marito assegnatario la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio (per un'argomentazione in parte simile, sia pure riferita a fattispecie diversa, in tema di misure assistenziali, Corte costituzionale, sentenza n. 137 del 2021, punto 8.3.2. del *Considerato in diritto*). L'irragionevolezza appare ancor più evidente, se si considera che tra le prescrizioni poste a I G dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila con l'ordinanza in atti di affidamento in prova del 02.05.2023 (emessa, come visto, con riguardo all'indicata condanna) vi sono quelle dell'obbligo sia di permanere dalle ore 22,00 alle ore 7,00 proprio nell'abitazione in discorso, sita in , via] n.) (*«il domicilio indicato è idoneo ai controlli»*), sia di *«provvedere puntualmente a tutti gli obblighi di assistenza familiare»* e quindi anche nei confronti del *«figlio di anni 33 affetto da grave disabilità [tetraplegico] di cui si occupa quotidianamente»*, cui si sono aggiunti gli obblighi di accudimento (come da documentazione in atti) dei minori



M G C e M G. (a lei affidati come nonna paterna e tutrice), tutti facenti parte del medesimo nucleo familiare. La decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e la seria difficoltà economica di reperire una diversa abitazione idonea (si è sopra accennato che la scarsa capacità economica del nucleo familiare è condizione per l'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER, prevista proprio per chi non è in grado di accedere utilmente al mercato delle abitazioni) renderebbero in pratica impossibile sia la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (mettendo seriamente a rischio la rieducazione della condannata, in violazione anche dell'art. 27, terzo comma, ultima parte, Cost.), sia una effettiva tutela della famiglia (in violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost.). In tal senso non è ingiustificata la doglianza dell'appellante, che lamenta al riguardo *«un corto circuito funzionale tra poteri dello Stato»*.

Considerazioni analoghe sono state espresse dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2021 (già citata), secondo cui vi è necessità che la revoca di trattamenti assistenziali disposta a causa di una condanna irrevocabile per reati ostativi non comportamenti, nel caso di ammissione del condannato a misure alternative alla detenzione, l'impossibilità di una dignitosa sopravvivenza. Nello stesso senso la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 169 del 2023, citata dall'appellato, che ha ritenuto la revoca dei benefici assistenziali giustificata solo ove alle esigenze di mantenimento del condannato provveda lo Stato direttamente, assicurandogli il sostentamento in regime di detenzione carceraria.

3.3. Un terzo dubbio di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 2 Cost., concerne il citato art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), nella parte in cui dispone la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio per una condanna ostativa a carico di un componente del nucleo familiare, senza prevedere la possibilità di procedere ad una valutazione di bilanciamento con altri bisogni essenziali costituzionalmente tutelati, come la tutela del diritto all'abitazione e, più in generale, della famiglia, dei minori o di altri soggetti non autosufficienti che facciano parte del nucleo familiare.



La norma qui censurata, pertanto, trascura irragionevolmente di considerare le gravi situazioni di bisogno (quali quelle in cui versa in concreto la famiglia dell'appellante) e si pone addirittura in contrasto con i doveri inderogabili di solidarietà sociale ed economica di cui all'art. 2 Cost. di assicurare ai minori e ai disabili il bene primario dell'abitazione, unitamente ai componenti del loro nucleo familiare che li accudiscono, omettendo di garantire a tali soggetti fragili il diritto sociale inviolabile all'abitazione e alla dignità sociale loro dovuta in funzione della loro uguaglianza, sotto tale aspetto, con tutti gli altri cittadini, ai sensi del primo comma dell'art. 3 Cost. (è significativa al riguardo la sentenza n. 67 del 2024 della Corte costituzionale, recante citazioni della consolidata giurisprudenza costituzionale sul diritto sociale inviolabile all'abitazione, da tutelarsi in generale, quanto alla disciplina del rapporto di assegnazione degli alloggi ERP, mediante requisiti rispettosi dei criteri di uguaglianza e ragionevolezza).

Va sottolineato che alcune leggi relative all'assegnazione di alloggi ERP promulgate da altre Regioni prevedono in proposito, al contrario di quella della Regione Abruzzo, temperamenti e rimedi nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare dell'assegnatario figli minorenni, anziani, disabili o comunque sussistano situazioni di grave disagio sociale economico o familiare (ad esempio: art. 39, commi 1-bis, e 1-ter, della legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23, recante «*Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale*»).

3.4. Un quarto dubbio di legittimità costituzionale della già evidenziata norma della legge regionale n. 96 del 1996 si pone in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1958, n. 848 (e successivi protocolli addizionali), quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.

In base all'art. 8 CEDU, concernente il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare» (secondo la sua attuale rubrica) e in base alla proiezione di questa disposizione nell'ordinamento interno, le misure legislative che si ingeriscono nell'esercizio di tale diritto, ad esempio incidendo sulla stabilità della vita familiare e



sul radicamento territoriale del nucleo familiare, sono ammesse solo se necessarie, «*in una società democratica, [...] alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*». A tal fine tali ingerenze debbono superare un test di proporzionalità: tra più soluzioni idonee al fine perseguito, va prescelta quella meno restrittiva dei diritti, evitando sacrifici sproporzionati. In particolare, occorre che sia operato un conveniente bilanciamento tra le ragioni dell'intervento pubblico e la tutela della vita familiare radicata sul territorio. (Corte costituzionale, ordinanza n. 217 del 2021, punto 8.5. del *Considerato in diritto*, emessa a proposito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE, per i casi di allontanamento, ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, del cittadino di uno Stato terzo dal territorio dello Stato nel quale tale soggetto abbia stabilito legittima ed effettiva residenza familiare o dimora).

Tale bilanciamento non può effettuarsi quando, come nella norma regionale in esame, sia previsto un automatismo assoluto nella decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, anche nel caso di giudicato penale per reati ostativi commessi da un componente del nucleo familiare dell'assegnatario e diverso da quest'ultimo: tale automatismo, infatti, non permette la valutazione di circostanze, come la presenza nella famiglia di minori o di soggetti non autosufficienti, che necessitano di una tutela maggiormente incisiva rispetto all'esigenza di mantenere criteri di "onorabilità" e meritevolezza nel rapporto derivante dall'assegnazione di alloggi abitativi ERP. L'allontanamento coattivo dall'alloggio, in tale caso di decadenza, di tutti i componenti del nucleo familiare, che – per definizione, come in precedenza rilevato – non sono economicamente in grado di procurarsi nel territorio una diversa adeguata abitazione e di proseguire nell'adempimento dei loro obblighi di assistenza familiare, appare misura palesemente sproporzionata e invasiva.

3.5. Tutte le considerazioni sopra svolte mostrano, in conclusione, la non manifesta infondatezza delle qui prospettate questioni di legittimità costituzionale.



4. Sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale

Le questioni di legittimità costituzionale sopra ritenute non manifestamente infondate sono anche rilevanti, in quanto il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla loro risoluzione, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti, da un lato, la norma di legge regionale applicabile in causa ed idonea a definirlo è l'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996; dall'altro, l'accoglimento di alcuna o di tutte le suddette questioni di legittimità costituzionale relative alle norme contenute nella qui censurata disposizione di legge regionale comporterebbe l'accoglimento dell'appello, altrimenti da rigettare.

Va anche esclusa la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, data l'inesistenza – sul punto – di un diritto vivente orientato in questo senso e data l'univoca chiarezza del dettato letterale e del significato della disposizione oggetto delle questioni.

P.Q.M.

La Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione Civile, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1.) dichiara rilevante e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), nella parte in cui:

1. a.) prevede la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio anche qualora il sopravvenuto giudicato penale riguardi un reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare diverso dall'assegnatario (violazione degli artt. 3 e 27, primo comma, Cost.);



1. b.) prevede la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio anche in caso di sopravvenuto giudicato penale per un reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare diverso dall'assegnatario e che sia stato ammesso, con riguardo a tale condanna, alla misura alternativa alla detenzione costituita dall'affidamento in prova al servizio sociale; decadenza operante pur in presenza di obiettive difficoltà (economiche o no) per i componenti del nucleo familiare dell'assegnatario di reperire un'altra adeguata abitazione, idonea sia per ottemperare alle prescrizioni della misura, sia per assolvere gli obblighi verso i familiari minori e disabili non autosufficienti (violazione degli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, ultima parte, 29, 30 e 31 Cost.);

1.c.) prevede la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio in caso di intervenuto giudicato penale per un reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare dell'assegnatario, senza procedere ad una previa valutazione di bilanciamento con l'esigenza di soddisfare bisogni essenziali costituzionalmente garantiti, come il diritto inviolabile all'abitazione e alla tutela dei minori o di altri soggetti non autosufficienti che facciano parte del nucleo familiare dell'assegnatario (violazione degli artt. 2 e 3 Cost.);

1.d.) prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in caso di intervenuto giudicato penale per un reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare dell'assegnatario, con un automatismo contrastante con la necessità di operare un bilanciamento con il diritto al concreto rispetto della vita privata e familiare (violazione degli artt. 117, primo comma, Cost. e 8 CEDU);

2.) dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione della questione di legittimità costituzionale;

3.) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;



4.) dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza e gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 16.02.2026.

La Presidente estensora

Nicoletta Orlandi





CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 3/2026

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 settembre 2016 n. 34 recante “*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale*”, che ha istituito l’ARIC, Agenzia regionale di Informatica e di Committenza;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 recante: “*Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo*” che ha trasformato l’ARIC in AreaCom, ampliandone le funzioni, ed in particolare l’art. 12 che dispone:

- al comma 1 che: “*La revisione legale dell’Agenzia è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti Regionali)*;

- al comma 2 che: “*Il Revisore dura in carica tre anni*”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’AreaCom, approvato con deliberazione n. 3 del 29/01/2024;

PRESO ATTO che il Revisore legale dell’AreaCom, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 38 del 15 dicembre 2022, ha rimesso le proprie dimissioni a far data dal 26 agosto 2025;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 88 dell’11 agosto 2025 l’Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell’AreaCom, pubblicato sul BURAT speciale n. 195 del 20 agosto 2025;

- ha svolto l’istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso;

- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all’assunzione dell’incarico da conferire;

- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 93 del 5 settembre 2025 l’istruttoria de quo;

- ha trasmesso con nota prot. 8424 del 5 settembre 2025 l’elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell’AreaCom;

VISTO l’art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “*La Conferenza dei capigruppo, all’unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell’opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto*”;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 23 settembre 2025, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, ha delegato il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato; **RITENUTO**, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Stefano Vairo in considerazione, oltreché dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, della programmazione finanziaria, della revisione contabile e, financo, della consulenza globale, in contesti di operatività molto diversificati;

CONSIDERATO che tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota del 27 gennaio 2026 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- con nota prot. n. 999 del 28 gennaio 2025 ha provveduto a richiedere al designato la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;
- con nota prot. n. 1582 del 10 febbraio 2025 la disponibilità ad accettare l'incarico;

DATO ATTO altresì che il Dott. Stefano Vairo, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 157892 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'AreaCom ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 1601 del 10 febbraio 2026, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.*";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*";
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale*";

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”*;

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'AreaCom;

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare Revisore legale dell'AreaCom il **Dott. Stefano VAIRO**;

2. di dare atto che:

- il Revisore legale dura in carica 3 esercizi, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 6 giugno 2023 n. 25;
- all'organo di revisione, ai sensi dell'art. 8 della citata legge regionale *“compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno all'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge”*;
- il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'AreaCom, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;

3. di trasmettere il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:

- *al nominato,*
- *all'AreaCom,*
- *al Presidente della Giunta regionale;*

4. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

L'Aquila, li 12/02/2026

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



GIUNTA REGIONALE

Il numero e la data della determinazione sono riportati nella marcatura di protocollo

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **ENTRATE**

UFFICIO **UFFICIO GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA**

OGGETTO: *Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2024, targhe ordinarie e targhe prova. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. - Individuazione della data del 31 maggio 2026 quale termine perentorio di pagamento e di presentazione di istanze per la regolarizzazione del tributo.*

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con L.R. 15 gennaio 2026 n. 2 sono state approvate le Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026);
- con L.R. 15 gennaio 2026 n. 3 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

ATTESO CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 28 gennaio 2026 sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2026-2028 e relativi allegati;

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, dal 01/01/1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

RICHIAMATA la legge n.656/94 e il relativo regolamento DM n. 37/97 "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", relativi alla facoltà della pubblica amministrazione di annullare atti che risultano illegittimi o infondati;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale dispone che nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 906 del 31.12.2025 con la quale è stata approvata la proroga per l'annualità 2026 dell'Accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club Italia, in materia di tasse automobilistiche regionali, già sottoscritto per l'annualità 2025;

TENUTO CONTO che

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 29.06.2018 recante *“Lotta all'evasione e recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali. Proroga dell'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione”* ha prorogato senza soluzione di continuità l'affidamento, disposto con DGR n. 506 del 15/09/2017, ad Agenzia delle Entrate Riscossione dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali della Regione Abruzzo sino al termine del 30.06.2019 e, comunque, sino all'adozione, da parte della Regione, di definitive determinazioni in ordine alle modalità di riscossione coattiva delle entrate regionali;
- l'articolo 2, commi 10-bis e 10-ter, della L.R. 11 febbraio 1999, n. 6 *“Norme in materia di tasse automobilistiche”*, come successivamente modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 2 gennaio 2022, n. 2, ha disposto che *“la Regione stabilisce in relazione alla tassa automobilistica regionale che l'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato: a) mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662); b) mediante ordinanza ingiunzione, senza previa contestazione, emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). [...] la Giunta regionale, con propria deliberazione, esercita la facoltà di cui al comma 10-bis e ne stabilisce la decorrenza”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 02.08.2022, ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 2 della citata L.R. n. 6/1999, prevedendo che *“la modalità del recupero a mezzo ruolo senza previa contestazione delle partite irregolari relative alla tassa automobilistica regionale possa essere immediatamente utilizzata per tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, titolari di reddito di impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo e esercenti attività agricole, e per tutte le annualità di imposta per le quali il predetto strumento del ruolo non esponga l'amministrazione regionale a rischi di prescrizione di crediti regionali”*;

TENUTO CONTO che

- il recupero della tassa automobilistica deve avvenire nei termini prescrizionali previsti dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge n. 60/86;
- in base al richiamato accordo di cooperazione per l'anno 2026 in essere con ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale tramite l'applicativo NSTAR, la Regione è tenuta all'aggiornamento degli archivi e alla gestione complessiva delle posizioni tributarie anche mediante l'attività di assistenza ai contribuenti effettuata attraverso la gestione, istruttoria e definizione delle istanze presentate direttamente sullo *“Sportello Digitale Regione Abruzzo”*, al controllo delle posizioni fiscali irregolari, all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica, alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero della tassa automobilistica;
- le eventuali istanze dei contribuenti per la regolarizzazione delle posizioni del predetto tributo per l'annualità 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova, vanno presentate prima della formazione dei ruoli ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;

VISTA la nota prot. n. 0468291/25 del 25/11/2025 con la quale è stata pianificata, con l'*Automobile Club d'Italia - Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali - Ufficio Sviluppo, Gestione e Formazione Tasse Automobilistiche*, l'attività di recupero da svolgere nel corso dell'anno 2026 e precisata la chiusura della riscossione dei pagamenti relativi alla tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova;

RILEVATO PERTANTO CHE

- entro il termine perentorio del 31 maggio 2026, i contribuenti possono procedere alla messa in regola del pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno tributario 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova, ovvero presentare istanze alla Regione Abruzzo per la regolarizzazione della posizione tributaria relativa alla medesima annualità;
- a decorrere dal 1° giugno 2026, viene dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli per il recupero della tassa automobilistica relativa alle targhe, sia ordinarie che di prova, che non risultano essere in regola con il tributo per l'anno 2024;

RILEVATO ALTRESÌ CHE è opportuno dare comunicazione ai contribuenti, in ordine alla possibilità di regolarizzare, entro il termine perentorio del 31.05.2026, la loro posizione tributaria in relazione alla tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova, mediante la puntuale verifica della stessa;

PRECISATO ALTRESÌ che non ricorrono le fattispecie di cui alla DGR n. 328/2025 e alle relative "Direttive operative sul processo di verifica preventiva sugli aiuti di Stato";

D E T E R M I N A

per quanto sin qui premesso, che si intende integralmente richiamato:

- 1) di stabilire il termine perentorio del 31 maggio 2026 quale data ultima per la messa in regola del pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno tributario 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova, ovvero per presentare istanze alla Regione Abruzzo per la regolarizzazione della posizione tributaria relativa alla medesima annualità;
- 2) che a decorrere dal 1° giugno 2026 viene dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli per il recupero della tassa automobilistica relativa alle targhe, ordinarie e di prova, che non risultano essere in regola con il tributo e che il contribuente dovrà procedere al pagamento della cartella e di ogni altro atto di riscossione;
- 3) di dare specifica informazione ai contribuenti di quanto stabilito nei punti 1) e 2) attraverso la pubblicazione della presente Determinazione sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Mariangela Tucceri

(firmato digitalmente)

L'ESTENDITRICE
Dott.ssa Cinzia De Michele
(firmato elettronicamente)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Cinzia De Michele
(firmato elettronicamente)

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO – SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/117

DEL 20 APRILE 2026

OGGETTO: L.R. legge 8 aprile 2026, n. 5 e L.R. 6 luglio 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” – Azienda agricola “RENATO PALMA – Coltiviamo insieme” con sede legale in Via Sant’Antonio, snc – Frazione Pagannoni – 64012 CAMPLI (TE) – P.IVA 02110570674 – Iscrizione all’Albo delle Fattorie sociali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 8 aprile 2026, n. 5 recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale e ulteriori disposizioni”;

PRESO ATTO di quanto disposto all’Art. 18, comma 2 e all’Art. 3, comma 6 della suddetta legge regionale;

VISTA la L.R. 6 luglio 2011, n. 18 recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;

CONSIDERATO che con la suddetta legge n. 18/2011 la Regione Abruzzo riconosce e sostiene l’agricoltura sociale anche attraverso la realizzazione di fattorie sociali quale strumento per favorire l’inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica e l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;

VISTO l’art. 6, comma 1 della sopra citata L.R. n. 18/2011 che prevede l’istituzione dell’Albo delle Fattorie sociali nel quale devono essere iscritte le Fattorie sociali che intendono operare come tali in Abruzzo;

VISTO il Regolamento regionale attuativo - n. 2 del 2 maggio 2012 - della suddetta legge regionale che individua i requisiti soggettivi e oggettivi delle Fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all’Albo di che trattasi, nonché le modalità di controllo così come previsto all’art. 4, comma 2 della sopracitata L.R. 18/2011;

ATTESO che il suddetto regolamento qualifica come Fattorie sociali le fattorie che estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3, comma 1 del richiamato Regolamento attuativo regionale - n. 2 del 2 maggio 2012- della L.R. n. 18 del 6 luglio 2011, le Fattorie sociali per

essere qualificate tali devono essere iscritte all'Albo regionale delle Fattorie sociali d'Abruzzo di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 18/2011;

PRESO ATTO **che** con Deliberazione di Giunta regionale n. 778 del 28.10.2013 si è provveduto ad istituire l'Albo delle Fattorie sociali presso la Direzione competente in materia di Politiche sociali - ad oggi Dipartimento DPG "Sociale – Enti locali - Cultura", nonché ad approvare la "Disciplina dell'Albo delle Fattorie sociali";

CONSIDERATO

che, l'iscrizione all'Albo delle Fattorie sociali può essere richiesta dalle Aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e secondo le modalità indicate all'art. 5 della "Disciplina dell'Albo delle fattorie sociali" sopra richiamata;

che, il procedimento di iscrizione, così come previsto all'art. 6 della menzionata "Disciplina dell'Albo delle Fattorie sociali", deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza;

VISTA

l'istanza e la documentazione acquisite al protocollo del Servizio "Programmazione sociale" al n. RA/0085624/26 del 03.03.2026, presentata dall'Azienda agricola "RENATO PALMA - Coltiviamo insieme" con sede legale in Via Sant'Antonio, snc – Frazione Pagannoni – 64012 CAMPLI (TE) – P.IVA 02110570674, concernente la richiesta di iscrizione all'Albo delle Fattorie sociali;

CONSIDERATO

che si è reso necessario chiedere alla ditta interessata un'integrazione alla documentazione trasmessa, giusta nota PEC del 26.03.2026, protocollo nr. RA/0124375/26, riscontrata dall'Azienda agricola "RENATO PALMA - Coltiviamo insieme" con sede legale in Via Sant'Antonio, snc – Frazione Pagannoni – 64012 CAMPLI (TE) – il 02.04.2026 e assunta al protocollo dell'Ufficio in pari data al nr. RA/0136435/26 e successive integrazioni del 15.04.2026 e del 17.04.2026 acquisite, rispettivamente, ai nn. di protocollo RA/0151221/26 e RA/0156344/26;

RILEVATO

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione sopramenzionata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dall'Azienda agricola "RENATO PALMA – Coltiviamo insieme", sopra meglio generalizzata, all'Albo delle Fattorie sociali;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, all'iscrizione dell'Azienda agricola "RENATO PALMA - Coltiviamo insieme" con sede legale in Via Sant'Antonio, snc – Frazione Pagannoni – 64012 CAMPLI (TE), all'Albo delle Fattorie sociali;

CONSIDERATA

la D.G.R. n. 832 dell'11 dicembre 2024 con la quale la Giunta regionale ha conferito ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente del Servizio "Programmazione sociale" del Dipartimento Sociale - Enti Locali - Cultura alla Dott.ssa Romina Ciaffi;

VISTI:

- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"* e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto
 - che, con nota pervenuta al protocollo del Servizio "Programmazione sociale" al n. RA/0085624/26 del 03.03.2026, integrata con la documentazione acquisita agli atti di questo Servizio ai nn. di protocollo RA/0136435/26 del 02.04.2026, RA/0151221/26 del 15.04.2026 e RA/0156344/26 del 17.04.2026, l'Azienda agricola "RENATO PALMA - Coltiviamo insieme" con sede legale in Via Sant'Antonio, snc – Frazione Pagannoni – 64012 CAMPLI (TE) – P.IVA 02110570674, ha presentato istanza di iscrizione alla sezione all'Albo delle Fattorie sociali;
 - che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione sopra menzionata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Azienda agricola di cui all'oggetto, all'Albo delle Fattorie sociali;
2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Azienda agricola "RENATO PALMA- Coltiviamo insieme" con sede legale in Via Sant'Antonio, snc – Frazione Pagannoni – 64012 CAMPLI (TE) – P.IVA 02110570674, all'Albo delle Fattorie sociali;
3. dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. disporre la notifica del presente provvedimento all'Azienda agricola interessata;
5. trasmettere copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento Sociale – Enti locali - Cultura e all'Assessore preposto alle Politiche sociali;
6. disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

L'Estensore
Patrizia Nobile
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv. Romina Ciaffi
Firmato digitalmente
**ROMINA
CIAFFI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
20.04.2026
12:58:33
GMT+02:00**





DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/118

DEL 20 APRILE 2026

OGGETTO: L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – **Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi** – CANCELLAZIONE “IRIS COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.” con sede legale in Via Aterno, 441 – Brecciarola - 66100 CHIETI- C.F. 02548370697 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- **che**, dagli atti acquisiti d’Ufficio, la Società “IRIS COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.” con sede legale in Via Aterno, 441 – Brecciarola - 66100 CHIETI- C.F. 02548370697-, risulta cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- **che**, la nota RA/0068918/26 del 19.02.2026, trasmessa a mezzo raccomandata A/R, non è stata recapitata alla Cooperativa destinataria ed è stata restituita a questo Servizio da Poste Italiane spa in data 17.04.2026 con la causale “Al mittente per compiuta giacenza” e conservata agli atti dell’Ufficio;

2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 38/2004 e ss.mm.ii. richiamato in premessa, dell’iscrizione della “IRIS COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.” con sede legale in Via Aterno, 441 – Brecciarola - 66100 CHIETI- C.F. 02548370697 - dall’Albo regionale di che trattasi;
3. **dare atto** che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **di dare atto che**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale agli organi competenti e nei termini di legge fissati;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore
 Patrizia Nobile
 (firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
 Salvatore Gizzi
 (firmato elettronicamente)

La Dir
 Avv
 (firm



ROMINA
 CIAFFI
 DIRIGENTE
 REGIONE
 ABRUZZO
 20/04/2026
 12:52:59
 GMT+02:00

DETERMINA n. DPE017/44 DEL 14/04/2026

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI – DPE017
UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI**

OGGETTO: Utenza CH/D 011838 - Ditta Il Feuduccio Società Agricola S.R.L.- Domanda a sanatoria per il rilascio della concessione per derivazione da acque pubbliche sotterranee tramite 8 pozzi, ad uso irriguo nei Comuni di Orsogna (CH) e Filetto (CH), acquisita al prot. n RA/0408998/25 del 16/10/2025. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA AD USO IRRIGUO (art. 22, DPGR n. 2/2023).

IL SERVIZIO PROCEDENTE

[omissis]

DETERMINA

1. di **concedere**, salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, i vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta Il Feuduccio Società Agricola S.R.L. P.I. 02545210698 con sede legale in in località il Feuduccio snc comune di Orsogna(CH), di derivare acqua sotterranea tramite n. 8 pozzo, ad uso Irriguo (art. 6 Regolamento), come riportato nella seguente tabella:

| | |
|---|--|
| <p>POZZO 1: Comune Di Orsogna Foglio 2 Particella 4121 Coordinate WGS84: Lon 14,26987 – Lat 42,25777 Prelievo annuo: 4230 mc/anno Portata media annua (Qm): 0,13 l/s Portata max: 0,40 l/s</p> | <p>POZZO 2: Comune Di Orsogna Foglio 2 Particella 4124 Coordinate WGS84: Lon 14,27248 – Lat 42,25748 Prelievo annuo: 80 mc/a Portata media annua (Qm): 0,0025 l/s Portata max: 0,20 l/s</p> |
| <p>POZZO 3: Comune Di Orsogna Foglio 2 Particella 4034 Coordinate WGS84: Lon 14,27279 – Lat 42,25770 Prelievo annuo: 20 mc/a Portata media annua (Qm): 0,00063 l/s Portata max: 0,10 l/s</p> | <p>POZZO 4: Comune Di Orsogna Foglio 2 Particella 4054 Coordinate WGS84: Lon 14,27433 – Lat 42,26036 Prelievo annuo: 144 mc/anno Portata media annua (Qm): 0,0046 l/s Portata max: 0,30 l/s</p> |

| | |
|--|---|
| <p>POZZO 5:</p> <p>Comune Di Orsogna Foglio 1 Particella 4093 Coordinate WGS84: Lon 14,27359 – Lat 42,27139 Prelievo annuo: 540 mc/anno Portata media annua (Qm): 0,017 l/s Portata max: 0,40 l/s</p> | <p>POZZO 6:</p> <p>Comune Di Orsogna Foglio 1 Particella 4093 Coordinate WGS84: Lon 14,27352 – Lat 42,27178 Prelievo annuo: 540 mc/anno Portata media annua (Qm): 0,017 l/s Portata max: 0,20 l/s</p> |
| <p>POZZO 7:</p> <p>Comune Di Filetto Foglio 12 Particella 4059 Coordinate WGS84: Lon 14,25109 – Lat 42,21783 Prelievo annuo: 50 mc/anno Portata media annua (Qm): 0,0016 l/sec Portata max: 0,10 l/sec</p> | <p>POZZO 8:</p> <p>Comune Di Filetto Foglio 12 Particella 4054 Coordinate WGS84: Lon 14,24957 – Lat 42,21795 Prelievo annuo: 210 mc/anno Portata media annua (Qm): 0,0067 l/s Portata max: 0,20 l/s</p> |

Per una portata massima complessiva pari a 1,9 l/s per una portata media complessiva pari a 0,184 l/s di cui 0.0368 litri al secondo (l/s) (pari a mod. 0,000368) concessi in via precaria ai sensi dell'art. 20 comma 4 del Regolamento, per un consumo complessivo annuo di 5814 mc/annuo;

[omissis]

- La concessione è accordata per anni 40 (quaranta) successivi e continui decorrenti dalla data di inizio prelievi ovvero dal 01/01/2016 quindi con scadenza al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione con l'obbligo, altresì, del pagamento del canone annuo in esso stabilito, che per l'anno 2026 è pari a € 28,00 (ventotto/00) dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 44 del Regolamento.

[omissis]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Vittorio Di Biase)

(firmato digitalmente)

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE014 - SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO
- UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI -

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI
COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Pratica: TE/C/273 ID 375

Ditta richiedente: G.F.G. s.r.l. ex Inerti della Loggia s.r.l.

IL DIRIGENTE:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

VISTO il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";

VISTA la richiesta di concessione di pertinenza idraulica ubicata in sponda destra del Fiume Vomano, in agro del Comune di Atri (TE), per una superficie di 3000 mq a fronte delle p.lle n.356 e 105, foglio di mappa n. 15 ad uso industriale, presentata dalla ditta G.F.G. srl ex Inerti della Loggia srl, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 0370755/25 del 19/09/2025.

RENDE NOTO

- che è intenzione di questa Amministrazione Regionale concedere l'area demaniale, di pertinenza idraulica in sponda destra del Fiume Vomano, in agro del Comune di Atri (TE), per una superficie di 3000 mq a fronte delle p.lle n.356 e 105, foglio di mappa n. 15 ad uso industriale, presentata dalla ditta G.F.G. s.r.l. ex Inerti della Loggia s.r.l.;
- per un periodo di anni sei (6), con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, sito in Via Cerulli Irelli 15/17, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. Per informazioni è possibile contattare il Geom. Paolo Pizzi, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, al numero telefonico 0861/021361;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

P/Piz

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
Via Cerulli Irelli n. 17 - 64100 TERAMO
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

**GIUNTA REGIONALE**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE014 - SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO
- UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI -

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe014@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata A/R alla Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Regionale di Teramo, Via Cerulli Irelli 15/17 – 65100 Teramo, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(vacante)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DPE

Ing. Giancarlo Misantoni

(Firmato digitalmente)



AVVISO DI APPROVAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 16.02.2026

Oggetto: RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DI AREE GRAVATE DA VINCOLO DECADUTO VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G - TAV n° 16/1 - DITTA: BECCIA Alessandra, CIANO Luca, - BECCIA Giuseppe, ZACCAGNO Donatella RUGGERI Benedetta. APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E SS. DELLA L.R. L.R. N. 58 DEL 20.12.2023 (EX Art. 10 L.R. 12.04.1983, n. 18)

IL DIRIGENTE

- VISTI gli atti relativi all'approvazione in epigrafe descritte
- VISTA la legge 17.08.1942, n.1150 e s.m.i.
- VISTA L.R. 58/2023;
- VISTI le norme, i regolamenti e leggi vigenti in materia
- VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 146 del 18.11.2024, con la quale è stata adottata la variante parziale al vigente PRG, ai sensi degli artt. Art. 65 e ss. della Legge Regionale 58 del 20.12.2023 e s. m. i., in ordine alla riclassificazione urbanistica di aree gravate da vincolo decaduto di cui all'oggetto;

RENDE NOTO

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 16.02.2026, è stata APPROVATA la variante parziale al vigente PRG, ai sensi degli artt. Art. 65 e ss. della Legge Regionale 58 del 20.12.2023 e s. m. i., in ordine alla riclassificazione urbanistica di aree gravate da vincolo decaduto di cui all'oggetto;

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Belligno



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

D201 - Settore Opere Pubbliche - PNRR e PNC - Patrimonio ordinario e post sisma - Impianti - Sicurezza sul lavoro

DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 del 27-03-2026

OGGETTO: DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: AMPLIAMENTO CIMITERO IN FRAZ. SANTI DI PRETURO E REALIZZAZIONE PARCHEGGI - CUP: C11E13000030004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 01/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP per il triennio 2026/2028;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 173 del 01/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati ex lege;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.615 dell'18/12/2025, l'Esecutivo ha disposto l'approvazione, ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000 smi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028;
- Con Decreto del Sindaco n.1 del 02.01.2026 si è disposto di conferire all'Arch. Vincenzo Tarquini l'incarico dirigenziale del Settore Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio ordinario e post – sisma, Impianti, Sicurezza sul lavoro.

Dato atto:

- Che con determinazione dirigenziale n.561 del 24.05.2013 è stato affidato incarico esterno per progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza in ordine ai "Lavori per l'ampliamento del Cimitero comunale nella Frazione di Santi di Preturo e realizzazione di parcheggi".
- Che con nota prot.0063849 del 17.07.2014 è stato acquisito il progetto definitivo-esecutivo rimesso dallo studio di progettazione incaricato, comprensivo del Piano particellare d'esproprio;
- Che l'area oggetto di ampliamento interessa particelle di natura privata, individuate nel piano particellare di esproprio, distinte in catasto al **Fg.16 Sez. Preturo partt.1055-953-352-1053-179** così come riportate nella seguente tabella:

| N° | COMUNE | FOGLIO | PARTICELLA | MQ | QUALITA' |
|----|--------|--------|------------|----|----------|
|----|--------|--------|------------|----|----------|



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

| | | | | | |
|---|----------|-----------------|---------------|--------|------------|
| 1 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 953 | 420,00 | pascolo |
| 2 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 1055 (ex 957) | 276,00 | seminativo |
| 3 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 352 | 400,00 | seminativo |
| 4 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 1053 (ex 952) | 853,00 | pascolo |
| 5 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 179 | 580,00 | seminativo |

Considerato

- Che dagli atti presenti si evince che, il competente Ufficio Espropri ha provveduto con proprie note A/R in atti del 28.11.2014 e prot.143447 del 10.12.2014 a dare avviso dell'avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.241/1990 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001 e s.m.i., agli interessati relativamente alle particelle da espropriare, necessarie per la realizzazione dell'ampliamento.
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 26/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori per l'ampliamento del Cimitero comunale nella Frazione di Santi di Preturo e realizzazione di parcheggi" unitamente alla relazione di stima redatta nel Luglio 2014 dal tecnico incaricato Arch. Pedetta Fausto e conservata agli atti dell'Ufficio, che ascende ad € 5,60/mq per una somma complessiva di € 14.162,40, che è parte formale e sostanziale del presente decreto;
- Che con successiva nota raccomandata A/R prot.0071885 del 12.07.2017 l'Ufficio Espropri ha dato comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo ex art.17 comma 2 DPR 327/01 alle ditte interessate;
- Che il predetto progetto definitivo dei "Lavori di ampliamento del Cimitero di Santi e realizzazione parcheggi" è stato approvato in variante P.R.G. ex art.19 DPR 327/01 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 20.04.2022 dichiarando la pubblica utilità dell'opera ed apponendo il vincolo preordinato all'esproprio;

Dato atto

- Che è stata data notizia agli interessati della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo di cui sopra, e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione nonché di fornire ogni elemento utile per la determinazione del valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità d'esproprio.



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

- Che nessuna documentazione è pervenuta da parte dei proprietari a questo ufficio al fine di fornire elementi utili per la determinazione dell'indennità provvisoria;
- Che risulta determinata in via provvisoria, ai sensi dell'art.20 del TU, l'indennità di espropriazione spettante ai proprietari dei beni immobili necessari alla esecuzione del progetto concernente la realizzazione dei "Lavori per l'ampliamento del Cimitero comunale nella Frazione di Santi di Preturo e realizzazione di parcheggi" nell'importo di **€ 5,60/mq (euro_Cinque/60)**, comunicata ai proprietari;
- Che qualora il proprietario condivida la determinazione dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art.20 del DPR 327/2001, il procedimento avrà un esito consensuale, in caso contrario si aprirà la fase di determinazione definitiva;

Dato atto altresì

- Che l'indennità di espropriazione di cui sopra è stata accettata dai proprietari, come da proprie autodichiarazioni di accettazione irrevocabile, acquisite in atti in data 01.02.2023 e 02.02.2022 e 17.10.2023 e corrisposta in via definitiva per l'intero importo spettante, con l'applicazione della ritenuta del 20%, così come previsto dall'art. 35, del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, con determinazione dirigenziale n.345 del 30.01.2024 e relativa copia dei seguenti bonifici bancari agli atti, come da **"Allegato_1 - privacy"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Che a fronte del trasferimento di proprietà di cui al presente decreto di esproprio, i proprietari e gli aventi diritto, accertati d'ufficio o in base a documenti da loro prodotti, hanno accettato senza riserve l'indennità complessiva d'esproprio già liquidata come in premessa, a compenso del valore della proprietà ceduta, di ogni soprassuolo e di ogni altro emolumento, come dai verbali di accettazione irrevocabile sopra richiamati.
- Che con determinazione dirigenziale n.5113 del 21.10.2025 si è provveduto al pagamento delle imposte (registro, ipotecaria, catastale) giusto modello F24 quietanzato in atti;

Ritenuto infine di poter:

- approvare, in attuazione di quanto sopra illustrato, l' "Allegato 1 — Privacy" del



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

presente decreto, quale sua parte integrante e sostanziale, contenente l'elenco delle indennità offerte a favore degli intestatari catastali, in relazione ai rispettivi diritti sui terreni in oggetto;

- notificare il presente atto agli intestatari catastali, se viventi e reperibili, nonché ai potenziali legittimi eredi ai quali è stata già inviata la comunicazione ex art. 17 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e succ. modif. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", ed in particolare gli articoli 23, 24 e 25;

DECRETA

- 1) E' disposto, **a favore** del COMUNE DELL' AQUILA con sede in Palazzo Margherita - Piazza Palazzo 67100 L'Aquila P.IVA 00082410663 C.F. 80002270660 per l'esecuzione dei LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO IN FRAZ.SANTI DI PRETURO E REALIZZAZIONE PARCHEGGI l'espropriazione degli immobili in seguito elencati ed individuati nel piano particellare di esproprio, distinte in catasto al **Fg.16 Sez. Preturo partt.1055-953-352-1053-179** così come riportate nella seguente tabella e **contro** i soggetti identificati nell' "**Allegato 1 — Privacy**" che forma parte formale e sostanziale del presente decreto;

| Unità negoziale | COMUNE | FOGLIO | PARTICELLA | MQ | QUALITÀ |
|-----------------|----------|-----------------|---------------|--------|------------|
| 1 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 953 | 420,00 | pascolo |
| 2 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 1055 (ex 957) | 276,00 | seminativo |
| 3 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 352 | 400,00 | seminativo |
| 4 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 1053 (ex 952) | 853,00 | pascolo |
| 5 | L'AQUILA | 16 Sez. Preturo | 179 | 580,00 | seminativo |

- 2) Di approvare contestualmente l' "**Allegato 1 — Privacy**", parte integrante e



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

sostanziale del presente decreto, contenente dati soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, dei destinatari del presente atto, nel quale sono riportate, in applicazione dei precedenti articoli, le indennità d'esproprio corrisposte per ogni terreno da espropriare e per ogni proprietario catastale.

- 3) Di dare atto che l'indennità di espropriazione di cui sopra è stata accettata dai proprietari, come da proprie autodichiarazioni di accettazione irrevocabile, acquisite in atti in data 01.02.2023 e 02.02.2022 e 17.10.2023 e corrisposta in via definitiva con determinazione dirigenziale n.345 del 30.01.2024 e relativa copia dei bonifici bancari agli atti;
- 4) Al presente atto sono allegati, quali parti integranti e sostanziali:
 - a. l' "**Allegato 1 — Privacy**" descritto sopra;
 - b. la mappa catastale individuante i terreni da occupare.
- 5) Il presente decreto sarà incluso nella raccolta dei decreti del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di L'Aquila, con estremi e data di emissione indicati in epigrafe, sarà pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio Comunale e notificato alle parti espropriande a spese di questo Ente.

- 6) Il presente decreto:
 - Dovrà essere fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari;
 - Dovrà essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed integralmente all'Albo Pretorio dell'Ente;
 - Dovrà essere eseguito ex art.24 DPR 327/01;
 - E' opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
 - Comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

- 7) Il presente atto amministrativo, di estremi e data di emissione indicati in epigrafe, immediatamente esecutivo dal giorno in cui si procederà alla sua esecuzione ex art.24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, potrà eventualmente essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 giorni dalla stessa.

IL DIRIGENTE
VINCENZO TARQUINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI POGGIO PICENZE

PROVINCIA DI L'AQUILA

Piazza del Municipio n. 1 - 67026 POGGIO PICENZE - P.IVA 00210400669
Tel 0862-80142 Fax 0862-80440 @ protocollo.poggiopicenze@legalmail.it - protocollo@comune.poggiopicenze.aq.it

PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 16.04.2026

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI POGGIO PICENZE AI SENSI DELLA L.R. 18/83.

In esecuzione e per gli effetti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto l'esame e l'approvazione definitiva del Piano regolatore Generale del Comune di Poggio Picenze;

Viste le L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e la L.R. del 3 marzo 1999, n. 11 (Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) i Comuni provvedono all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata.

RENDE NOTO

che la suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16/04/2026, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi costituenti il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), è depositata a libera visione del pubblico sull'albo pretorio online e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Poggio Picenze

Chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti depositati negli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, o visionarla e scaricarla attraverso il seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ur6qp6FCEmCzAb99qc9TSd27sANclfao?usp=drive_link

e sul sito web di questa amministrazione alla seguente pagina:

<https://halleyweb.com/c066073/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/269>

Della presente pubblicazione è data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Dalla residenza Municipale, lì 23 aprile 2026

Firmato digitalmente da:

Garofalo Alessia

Firmato il 27/04/2026 13:48

Seriale Certificato: 4939416

Valido dal 08/10/2025 al 08/10/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Alessia Garofalo

COMUNE DI VASTO

AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE DELLA VARIANTE AL PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE (PDMC) DELLA CITTA' DEL VASTO (L.R. n° 18 del 12.04.1983 e s.m.i.).

LA DIRIGENTE

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 3 del 09.03.2026, ha adottato la “Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale del Comune di Vasto” (PDMC);
- che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della L.R. n. 18 del 12.04.83 nel testo in vigore, secondo quanto disposto dall’art.100, co.2 della L.R. 58/2023, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per 30 gg. interi e consecutivi decorrenti dall’affissione all’albo pretorio del presente avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni;
- che gli atti e gli elaborati progettuali della Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale del Comune di Vasto (PDMC) sono depositati presso la Segreteria Comunale e sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.vasto.ch.it, nella sezione Amministrazione\Uffici\Ufficio urbanistica ed edilizia\Strumenti Urbanistici\Variante Piano Demaniale Marittimo Comunale 2026, per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune;
- che nei trenta giorni successivi al periodo di deposito gli interessati possono presentare osservazioni, ai sensi del comma 2 dell’art.20 della L.R. n. 18 del 12.04.83, nel testo in vigore, con istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano;
- che le osservazioni dovranno essere indirizzate al Comune di Vasto – Settore IV Urbanistica e Territorio, Piazza Barbacani n. 2 – 66054 Vasto (CH), Pec: comune.vasto@legalmail.it.

Vasto, li 28.04.2026

LA DIRIGENTE

Ing. Francesca Gizzarelli



PROVINCIA DI PESCARA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 405 DEL 27/04/2026

La Provincia di Pescara con Determinazione Dirigenziale RG n. del 2026, avente per oggetto "Masterplan per l'Abruzzo: Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento turistico/religioso SR 539, S.P. 58 e 60 per consentire il trasferimento delle competenze stradali a nuovo soggetto gestore – PSRA/ 25 – Riapprovazione PPE" ha disposto la riapprovazione del Piano Particellare di Esproprio.

| N° D'ORDINE | DITTA | | DATI CATASTALI - URBANISTICI | | | | | | DATI RELATIVI AI BENI DA OCCUPARE | | | VALORE VENALE | VAM | OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREVISTA | | | frutti pendenti o anticipazioni culturali previsti | INDENNITA' TOTALE DOVUTA | RIPART INDEN SU PERC PROP | | |
|---------------------|--|--------|------------------------------|------------|------------|----|---------|---|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------|--------|--|--------------------------|---------------------------|---|------|
| | DITTA catastale | Foglio | Particella | Subalterno | Superficie | | | Qualità catastale o Categoria Classe, Consistenza | REDDITO DOMINICALE RENDITA | NATURA | Superficie da espropriare | | | Asservimento | Occupazione temporanea | durata | | | | indennità art. 50 DPR 327/01 indennità 1/12 del valore | |
| | | | | | ha | a | c | | | | | | | | | anni | | | | | mesi |
| INTERVENTO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D'ALFONSO Marina omissis - Prop 1/2 | 3 | 1709 | | 13 | 10 | VIGNETO | 8,80 | zona residenziale-di complet | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 30,00 € | 0,000 € | 1 | 0 | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 250,00 € | |
| | GIUSTI VALTERIO - omissis Prop 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,00 € | | |
| 2 | DI MASCIO IOLANDA omissis Prop 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dal 26/05/2023 note: particella foglio 3 n.1488. Proveniente da Antonucci Clelia omissis Prop 1/1 | 3 | 1488 | | 8 | 56 | VIGNETO | 5,75 | zona residenziale-di complet | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 30,00 € | 0,000 € | 1 | 0 | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € 1.000,00 | | € 1.000,00 | 1.000,00 € | |

| N° D'ORDINE | DITTA | | DATI CATASTALI - URBANISTICI | | | | | | DATI RELATIVI AI BENI DA OCCUPARE | | | VALORE VENALE | OCCUPAZIONE | | | frutti pendenti o anticipazioni culturali previsti | INDENNITA' TOTALE DOVUTA | RIPART INDEN SU PERC PROP' | | |
|---------------------|---|----|------------------------------|------------|------------|------------|---------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|----------|
| | DITTA catastale | | Foglio | Particella | Subalterno | Superficie | | Qualità catastale o Categoria Classe, Consistenza | REDDITO DOMINICALE RENDITA | NATURA | Superficie da espropriare | | Asseveramento | Occupazione temporanea | TEMPORANEA PREVISTA | | | | indennità art. 50 DPR 327/01 indennità 1/12 del valore | |
| | ha | a | | | | c | anni | | | | | mesi | | | € | | | | | € |
| | mq | mq | mq | €/mq | € | € | € | € | | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA VAL PESCARA TAVO TORO , Prop 1/1 | | 1 | 679 | | 5 | 70 | PASCOLO 2 | 0,15 | verde agricolo | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 € | 1 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | DI BIASE Costantino omissis - Prop1/1 | | 1 | 477 | | 7 | 0 | SEMINATIVO 1 | 1,81 | zona residenziale-di completamento | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 30,00 € | 1 | 0 | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| | | | 1 | 514 | | 6 | 80 | SEMINATIVO 1 | 1,76 | zona residenziale-di completamento | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 30,00 € | 1 | 0 | 365,00 € | 0,00 € | 365,00 € | 365,00 € |
| | | | 1 | 923 | | 85 | 61 | SEMIN IRRIG U | 35,37 | zona residenziale-di completamento | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 4 | ULIVETO | 2,18 | zona residenziale-di completamento | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 30,00 € | 1 | 0 | 215,00 € | 0,00 € | 215,00 € | 215,00 € | |
| 3 | DI BIASE FAUSTO omissis Prop 1/2 | | 1 | 688 | | 24 | 50 | SEMINATIVO 1 | 6,33 | zona agricola | 0,00 | 0,00 | | 2,00 € | 1 | 0 | 21,17 € | 0,00 € | 21,17 € | 10,58 |
| | DI BIASE MARIO PASQUALE omissis- Prop 1/2 | | | | | | | 1 | 461 | | 32 | 40 | SEMINATIVO 1 | 5,86 | zona agricola | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 2,00 € | 1 |
| 4 | DI BIASE Sonia omissis - Prop 1/1 | | 1 | 521 | | 43 | 25 | SEMINATIVO 1 | 11,17 | zona agricola | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 2,00 € | 1 | 0 | 54,83 € | 0,00 € | 54,83 € | 54,83 € |
| 5 | DI BIASE Anna Maria omissis - Prop1/3 | | 1 | 462 | | 11 | 30 | SEMIN ARBOR 1 | 2,92 | zona agricola | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 2,00 € | 1 | 0 | 9,33 € | 0,00 € | 9,33 € | 3,11 |
| | DI BIASE CONCETTINA omissis Prop 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| | DI BIASE NICOLINO omissis- Prop 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | DI MASCIO Maria omissis - Proprietà 1/1 | | 1 | 463 | | 17 | 20 | SEMIN ARBOR 1 | 4,44 | zona agricola | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 2,00 € | 1 | 0 | 7,67 € | 0,00 € | 7,67 € | 7,67 € |
| 7 | DI BIASE FAUSTO omissis - Prop 1/4 | | 1 | 640 | | 9 | 20 | SEMIN ARBOR 1 | 2,38 | zona agricola | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2,00 € | 1 | 0 | 2,50 € | 0,00 € | 2,50 € | 0,63 € |
| | GI BIASE Mario Pasquale omissis - Prop1/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,63 € |
| | ESPOSITO ANNA omissis - Prop 1/2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTALE INDENNITA' | | | | | | | | | 1049,00 | | | | | € 993,00 | | € 993,00 | 993,00 € |

La presente copia per estratto, conforme all'originale dell'atto di Determinazione Dirigenziale RG n. 405 del 27/04/2026 esistente presso questo Ente.

Pescara 27/04/2026

Il Dirigente del Settore I
Ing. Marco Scorrano



CITTA' DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

Piazza Diaz n. 1 - C.A.P. 65016 - C.F. 00193460680 - Tel. 085/4481792 - PEC protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

DETERMINAZIONE CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI

Prot. n.

Montesilvano.....

**OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) ART. 8 D. L.GVO N. 190 /2024 PER L'AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA VERDI A MONTESILVANO – DITTA ELIANTUS S.R.L..
DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241 /1990 E S.M.I. INDETTA CON PROT. 83853 IN DATA 18.12.2025.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la dirigenza del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che individua fra i compiti demandati ai Dirigenti degli Enti locali gli atti di gestione dei procedimenti amministrativi, nonché quelli attribuiti dalla Legge, dalle norme regolamentari e dallo Statuto, nell'ambito degli indirizzi programmatici elaborati dall'Amministrazione Comunale;
- la richiesta di **PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) ai sensi dell' ART. 8 del D. L.GVO N. 190 /2024 PER L'AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FV IN VIA VERDI A MONTESILVANO PROPOSTA DALLA DITTA ELIANTUS S.R.L.. P.IVA 11839220966** presentata al COMUNE di Montesilvano dal legale rappresentante della società sig. FRANCESCO FAVERO in data 11.11.2025 prot.lli n. 74215 e successiva rimodulazione progettuale prot. 81215 del 9.12.2025 , *secondo quanto riportato nel progetto definitivo a firma del tecnico della FAVERO ENGINEERING ing. FRANCESCO FAVERO*, per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza nominale complessiva di 4200 kW in via Verdi a Montesilvano, identificato al catasto al fg. 12 part. 388-158-159-160 e 929 di mq.. 47.000, elaborati progettuali contenenti i dati identificativi del gestore rete elettrica E-distribuzione con codice rintracciabilità n.491445398 , come da nota di e-distribuzione del di validazione del progetto in argomento;
- sulla scorta della normativa vigente, è stato verificato per l'intervento in argomento l'idoneità dell'area proposta nonché l'assenza del vincolo paesaggistico di cui al D. Lgvo 42 /2004 in quanto esterno a beni culturali e paesaggistici e dai buffer di distanza imposti per gli impianti fotovoltaico pari a 500 metri; situato a meno di 300 metri dal confine catastale del tratto autostradale e inoltre l'area in precedenza aveva la destinazione urbanistica "attività estrattiva" e attualmente incolta;
- l'art. 23-bis, comma 2, del DPR 380/01, che ne disciplina l'efficacia solo dopo l'esito positivo della conferenza dei servizi;

- **CONSIDERATO:**
- che in data 18/12/2025, con prot. n.83853, questo Settore Pianificazione e Gestione Territoriale ha indetto la **CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA** (ai sensi dell' art. 14-bis, Legge 7 agosto 1990 n. 241) con invio alle sottoelencate amministrazioni interessate, al fine di produrre le proprie determinazioni relative ai lavori in oggetto
 - per il comune di Montesilvano:
 - UFFICIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE – SEDE;
 - UFFICIO S.U.E. – SEDE;
 - SETTORE OPERE PUBBLICHE,-SEDE,
 - SETTORE POLIZIA LOCALE-SEDE,
 - AUTORITA' DI BACINO
 - MISE-ISPettorato
 - REGIONE ABRUZZO
 - PROVINCIA DI PESCARA
 - AUTOSTRADe PER L'ITALIA E-DISTRIBUZIONE
 - ACA PESCARA
 - ARPA ABRUZZO
 - TERNA SPA
 - CONSORZIO DI BONIFICA
 - ENAC
 - COMANDO VIGILI DEL FUOCO PESCARA
 - SNAM
 - A.U.S.L.
-
- che il termine perentorio entro il quale le suddette amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie **DETERMINAZIONI /PARERI**, relative alla decisione oggetto della conferenza, è stato fissato in massimo quarantacinque giorni (45 gg.), ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c), della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- - che il suddetto termine è stato interrotto a seguito di richieste e trasmissione di integrazioni documentali da parte di amministrazioni coinvolte,
- **Tenuto conto** dei seguenti pareri /note pervenuti:
 - - AUTOSTRADe PER L'ITALIA,
 - - SUE prot. 7775 DEL 5.2.2026 , con prescrizioni/condizioni da rispettare da parte della Ditta ,
 - -CONSORZIO DI BONIFICA,
 - - PROVINCIA DI PESCARA,
 - -REGIONE ABRUZZO
 - -SNAM RETE GAS
 - -Settore OO.PP. Comunale (PARERE FINALE DEL 29.4.2026)

Attesa

- l'assenza di pronunce negative dei pareri necessari pervenuti, per cui sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento e con la condizione che vengano rispettati i tempi, le modalità, le disposizioni e quant'altro riportato nel presente dispositivo e con particolare riferimento alle prescrizioni riportate nei pareri/autorizzazioni allegati alla presente e che ne formano parte integrante e sostanziale;
- **Dato atto** che, in mancanza della comunicazione delle determinazioni delle restanti amministrazioni coinvolte entro il termine massimo fissato. equivale, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, Legge 7 agosto 1990 n. 241, ad assenso senza condizioni;

- **Vista** l'asseverazione dei tecnici progettisti contenuta nella Relazione Tecnica di compatibilità/conformità del progetto al P.R.G., alle norme nazionali e regionali vigenti e applicabili al progetto in argomento, alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie nonché la comunicazione riportata dai tecnici incaricati del "rilascio da parte di E-distribuzione di una STMG con codice di rintracciabilità n. in data e accettata in data";

RITENUTO che sussistono per le motivazioni sopra richiamate i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex articolo 14 comma 2, legge n. 241/90, in forma semplificata e asincrona, a valore anche di provvedimento autorizzativo unico, fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, in quanto non sono pervenuti pareri contrari alla realizzazione dell'intervento proposto dalla ditta Eliantus s.r.l.;

Visti:

- la Legge 241/90 e s.m.i.,
- il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001,
- il D.P.R. n. 160/2010,
- il D.G.R. n. 244 /2010,
- Il D. L.gvo n. 28 /2011,
- il D. Lgvo n. 33 /2013,
- il D. Lgvo n. 199/21,
- l'art. 49 del Decreto Legge n. 13 /23,
- la Legge 101 /2024
- la L:R. 25 marzo 2025, n. 8,
- l'allegato B sez. I lett. b del D. Lgvo n. 190 /2024-Testo Unico Impianti FER riguardante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267 /2000, la propria competenza sul presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di considerare e approvare le premesse, gli atti richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne forniscono le ragioni giuridiche ed il supporto motivazionale;
- 2) di **concludere l'iter procedimentale con "ESITO POSITIVO" della Conferenza di Servizi nella forma Semplificata e in modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 in data 18.12.2025 con nota prot. 83853, inerente la PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.), ART. 8 D. L.GVO N. 190 /2024 PER L'AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA VERDI A MONTESILVANO PROPOSTA DALLA DITTA ELIANTUS S.R.L.. P.IVA 11839220966, presentata al COMUNE di Montesilvano dal legale rappresentante della società sig. FRANCESCO FAVERO in data 11.11.2025 prot.Ili n. 74215 e successiva rimodulazione progettuale prot. 81215 del 9.12.2025) , secondo quanto riportato nelle tavole progettuali del progetto definitivo a firma del tecnico della FAVERO ENGINEERING ing. FRANCESCO FAVERO, per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza nominale complessiva di 4200 kW in via Verdi a Montesilvano, identificato al catasto al fg. 12 part. 388-158-159-160 e 929 di mq.. 47.000,**
- 3) In fase di realizzazione dell'intervento, il progetto esecutivo dovrà rispettare e attenersi alle condizioni/prescrizioni dei soggetti competenti contenuti nei pareri espressi e richiamati nelle premesse allegati ed in particolare al parere edilizio-urbanistico del 5.2.2026 di prot.7775 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale, unitamente agli altri pareri/osservazioni/note pervenuti al settore.
- 4) di dare atto;
 - a) che i termini di efficacia di tutti i pareri o atti di assenso acquisiti decorrono dalla data di comunicazione della presente determinazione e del possesso della ditta richiedente ELIANTUS

srl degli atti autorizzativi propedeutici alla comunicazione di effettivo inizio lavori come indicati nel relativo parere urbanistico -edilizio sopraindicato e alle autorizzazioni necessarie per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica nazionale

b) che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso L'UFFICIO TECNICO di Montesilvano, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi,

c) si precisa sin da ora che in fase esecutiva, la società Eliantus srl sarà ritenuta responsabile per le opere realizzate, nonché per eventuali manomissioni e/o danni arrecati alle strade e immobili limitrofi riconducibili all'intervento, sollevando da ogni responsabilità il comune di Montesilvano,

d) che il presente atto dirigenziale sarà diffuso a tutti i portatori di interesse pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati mediante pubblicazione presso:

- Albo Pretorio comunale
- sito comune di Montesilvano

5) Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

6) l'invio della presente Determinazione (*art. 14-quater, Legge 7 agosto 1990 n. 241, e art. 23, comma 2, D.P.R. n. 380/01*) alla Ditta proponente e per opportuna conoscenza alle seguenti Amministrazioni/ Enti:

- SPETT.LE DITTA ELIANTUS S.R.L.
C.A. ING. FRANCESCO FAVERO
via G. B. Pirelli n. 27
20124 MILANO
PEC:eliantus2021@pec.it

- MISE-ISPETTORATO LAZIO ABRUZZO
dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it

- AUTORITA' DI BACINO
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

- REGIONE ABRUZZO
dpc025@pec.regione.abruzzo.it
dpc024@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc017@pec.regione.abruzzo.it

- PROVINCIA di PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it

- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
autostradepertaliadt7pescara@pec.autostrada.it

- CONSORZIO DI BONIFICA.
consorziocentro@pec.bonificacentro.it

- E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

- TERNA S.P.A.
autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

- ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

- SNAM S.P.A.
centropescara@pec.snamretegas.it

- All' A.U.S.L. di Pescara
aslpescara@postecert.it

- ARPA ABRUZZO
protocollo@pec.artabruzzo.it

- All'ACA di Pescara
aca.direzionetecnica@pec.it

- COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA
com.prev.pescara@cert.vigilfuoco.it

- COMUNE DI MONTESILVANO
Ufficio SUE
Settore Opere Pubbliche
Settore Polizia Locale
SEDE


- SUAP Associato dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore
dott. A. D'Alessandro
protocollo@pec.comune.pescara.it

Montesilvano, 4 Maggio .2026

Il Funzionario Tecnico
Ing. Marco D'Alonzo



SETTORE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE TERRITORIALE
II DIRIGENTE
ING. MARCO SCORRANO



- Allegati:
- parere SUE comunale
 - parere Regione Abruzzo
 - parere Provincia
 - parere Rete gas SNAM
 - parere Consorzio di Bonifica
 - parere Autostrade per l'Italia
 - parere settore OO.PP. comunale

ITALIAN SMART INVEST 5 SRL**Comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 -* AI SENSI DELLA DGR****N. 244 DEL 22 MARZO 2010**

La scrivente ITALIAN SMART INVEST 5 SRL, con sede legale in via Lattanzio Gambara n. 39, 25122 - Brescia, P.IVA 03123860219, iscritta alla Camera di Commercio di Brescia, p.e.c.: albasopv@legalmail.it, in

persona del

Legale Rappresentante il Sig. Dupuy Edouard Gabriel Rene

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.i e della DGR 244 del 22/03/2010 per il corretto inserimento impianti fotovoltaici in area agricola in Abruzzo, della presentazione di istanza

Procedura Abilitativa Semplificata presentata dalla ditta ITALIAN SMART INVEST 5 S.r.l. al

Comune di TERAMO

(TE) in data 12/01/2024, Protocollo SUAP 0002657 per un progetto di realizzazione ed esercizio di

impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 996,30 kWp e opere di connessione nel

Comune di TERAMO (TE) in LOCALITA' CAPRAFICO, nei terreni distinti catastalmente al foglio

114 mappali 151/148

Considerato che il Comune di Teramo (TE) non rilascia nessun titolo di idoneità o attestazione, considerato che sono decorsi oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul SUAP, e che nessun altro soggetto ha sollevato richieste o obiezioni di alcun tipo, si comunica che, trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, si darà inizio ai lavori.

Brescia, 05/05/2026

OGGETTO: PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 9 D.LGS. 190/2024, DI AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO RELATIVO ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SOLE OPERE DI CONNESSIONE A SERVIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 999.64 kW, DENOMINATO "SCOPPITO 1" - CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 279304339, SITO NEL COMUNE DI SCOPPITO AQ località STURABOTTE.

La scrivente PROENERGIA INVESTIMENTI SRL, con sede legale in Via G. Garibaldi 89 – 67051 Avezzano (AQ), P.IVA 02207630662, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Carlo Granata,

RENDE NOTO CHE

- presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Scoppito, in data 03/04/2026 è stata presentata la PAS, con numero prot. 2969, per le sole opere di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico da 999.64 kW, codice di rintracciabilità 279304339, da realizzarsi presso il comune di Scoppito AQ loc. Sturabotte, fg.24 part.521-1175-1176.
- in data odierna il Comune di Scoppito non ha rilasciato la determina di PAS né altri pareri, è ragionevole ritenere che il procedimento si sia concluso per silenzio-assenso, come previsto dal D. Lgs. n.190/2024, art. 8 comma 6.

Avezzano, 06/05/2026

Proenergia Investimenti srl

Amm.re Ing. Carlo Granata



Carlo Granata
06/05/2026 12:17:09 UTC+0200

ProEnergia Investimenti srl

Via G. Garibaldi 89
67051 Avezzano AQ
proenergiasinvestimenti@pec.it

Tel. +39 086321293
PI / CF 02207630662 PEC :

OGGETTO: PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 9 D.LGS. 190/2024, DI AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO RELATIVO ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SOLE OPERE DI CONNESSIONE A SERVIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 726.05 kW, DENOMINATO "SCOPPITO 2" - CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 298399740, SITO NEL COMUNE DI SCOPPITO AQ località STURABOTTE.

La scrivente PROENERGIA INVESTIMENTI SRL, con sede legale in Via G. Garibaldi 89 – 67051 Avezzano (AQ), P.IVA 02207630662, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Carlo Granata,

RENDE NOTO CHE

- presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Scoppito, in data 03/04/2026 è stata presentata la PAS, con numero prot. 2972, per le sole opere di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico da 726.05 kW, codice di rintracciabilità 298399740, da realizzarsi presso il comune di Scoppito AQ loc. Sturabotte, fg.24 part.521-1175-1177.
- in data odierna il Comune di Scoppito non ha rilasciato la determina di PAS né altri pareri, è ragionevole ritenere che il procedimento si sia concluso per silenzio-assenso, come previsto dal D. Lgs. n.190/2024, art. 8 comma 6.

Avezzano, 06/05/2026

Proenergia Investimenti srl

Amm.re Ing. Carlo Granata



Carlo Granata
06/05/2026 12:26:03 UTC+0200

ProEnergia Investimenti srl

Via G. Garibaldi 89
67051 Avezzano AQ
proenergiasrl@pec.it

Tel. +39 086321293
PI / CF 02207630662 PEC :

SOLIS 7 Srl**Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 7.985 MW e relativo punto di consegna da ubicarsi nel Comune di Silvi (TE)**

SOLIS 7 S.r.l. -, con sede legale in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II, 161 (PE 65121), codice fiscale e Partita iva num. 0244750681 iscritta alla CC.II. AA. di Chieti e Pescara al Numero REA PE 435649 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'amministratore, sig. Picasso Gionatan;

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., che il Comune di Silvi, a seguito di istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata da GFA SOLIS SRL, al Comune di Silvi in data 10/07/2025. (in atti al prot. n. 21607 del 10/07/2025), ha determinato la conclusione dell'iter amministrativo con comunicazione di efficacia (rif.: Pratica 070/2025 P.A.S.) per un progetto per la realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza DC di 7,985 MW e relativo punto di consegna nel Comune di Silvi (TE), sui terreni distinti catastalmente al NCT del Comune di Silvi (TE) al foglio 12, particella n. 700 (in parte), 698, 168,699, 701 (in parte), 703, 1031 (in parte), 702 (in parte).

La GFA SOLIS srl, con sede in Strada Statale 16 bis Mare, 96, 65010 – Spoltore, c.f. e p. iva 02380430682 in persona del suo legale rappresentante pro tempore l'amministratore, sempre il sig. Picasso Gionatan, per tale PAS ha volturata la P.A.S. in favore di SOLIS 7 Srl con richiesta inviata al Comune di Silvi del 29/04/2026 con protocollo n.ro 0014727/2026.

Tutta la documentazione della PAS ed i relativi atti di assenso alla costruzione dell'impianto sono consultabili presso il Comune di Silvi (TE) con i riferimenti dei protocolli citati.

Pescara 29/04/2026

SOLIS 7 Srl,
L'Amministratore Unico
Picasso Gionatan

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

Efficacia PAS

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-11/efficacia-pas-silvi.pdf>

Hash: 63643f66b5e7b59be55a228cb68f341f

SOLIS 8 Srl**Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 7100 kWp e relativo punto di consegna da ubicarsi nel Comune di Moscufo (PE)**

SOLIS 8 S.r.l. -, con sede legale in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II, 161 (PE 65121), codice fiscale e Partita iva num. 02440760680 iscritta alla CC.II. AA. di Chieti e Pescara al Numero REA PE 435648 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'amministratore, sig. Picasso Gionatan;

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., che il Comune di Moscufo, a seguito di istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata da GFA SOLIS SRL, al Comune di Moscufo in data 07/01/2024. (in atti al prot. n. 01 del 07/01/2024 e integrazione prot.n. 2747 del 25/03/2025, giusta nota SUAP prot. n. 2520 del 03/07/2025), ha determinato la conclusione dell'iter amministrativo con comunicazione di efficacia (rif.:Suap prot. 2537e Pratica SUAP n. 9339/2025) e successiva comunicazione del 21/10/2025 prot. 3927 e PAS definitiva del 14/10/2025 prot. 13092 per un progetto per la realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza DC di 7100 kWp e relativo punto di consegna nel Comune di Moscufo (PE), sui terreni distinti catastalmente al NCT del Comune di Moscufo (PE) oggi identificati al foglio 16, particella n. 78,357, 355 .

La GFA SOLIS srl, con sede in Strada Statale 16 bis Mare, 96, 65010 – Spoltore, c.f. e p. iva 02380430682 in persona del suo legale rappresentante pro tempore l'amministratore, sempre il sig. Picasso Gionatan, per tale PAS ha inoltrato istanza di voltura in favore di SOLIS 8 Srl con richiesta inviata via PEC al Comune di Moscufo del 05 febbraio 2026 -.

Tutta la documentazione della PAS ed i relativi atti di assenso alla costruzione dell'impianto sono consultabili presso il Comune di Moscufo (PE) con i riferimenti dei protocolli citati.

Pescara 27/04/2026

SOLIS 8 Srl,
L'Amministratore Unico
Picasso Gionatan

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

Efficacia PAS

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-11/2-efficacia-pas.pdf>

Hash: ac443c9cfecfeb1644c46f19a69a2d1f



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it